SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 giugno 2023

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 3 maggio 2023.

PSRN 2014-2020 sottomisura 4.3 - Modifica dell'art. 10.4 e allegato 12 del bando di selezione proposte progettuali.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL PROGRAMMA NAZIONALE
DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 –
SOTTOMISURA 4.3

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 46 «Investimenti nell'irrigazione»;

Visto l'art. 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 il quale stabilisce che le spese sono ammissibili se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione e il 31 dicembre 2023;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto l'art. 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 che stabilisce le modalità del versamento del saldo relativamente al termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all'art. 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 riguardando le spese effettuate dall'organismo pagatore riconosciuto fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese;

Vista la decisione della Commissione europea n. C (2015) 8312 del 21 novembre 2015 con la quale è stato approvato il Programma nazionale di sviluppo rurale (PNSR) per il periodo di programmazione 2014/2020, parzialmente modificato dalla decisione C (2019) 8503 della Commissione del 20 novembre 2019 con la quale è stato autorizzato lo spostamento di risorse pubbliche pari complessivamente a euro 97.000.000,00 in favore della sottomisura 4.3;

Visto il Programma nazionale di sviluppo rurale con particolare riferimento agli investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, sottomisura: 4.3 -Investimenti irrigui - Tipologia di operazione 4.3.1- Investimenti in infrastrutture irrigue;

Tenuto conto che il regime di aiuto previsto nell'ambito della sottomisura 4.3, operazione 4.3.1 del PSRN 2014/2020 è stato attivato con bando pubblico con il quale sono definite le condizioni per la presentazione ed il trattamento delle domande di sostegno e di quelle di pagamento, nonché le modalità di accesso ai benefici previsti dalla misura con indicazione, tra l'altro, dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità per la concessione dei finanziamenti e l'individuazione degli obblighi e degli impegni che il beneficiario è tenuto ad adempiere ed al cui rispetto è correlata l'erogazione degli aiuti concessi;

Visto il decreto del 30 dicembre 2016, n. 31990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2017, con cui è stato approvato il bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 - «investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 - investimenti in infrastrutture irrigue» ed i relativi allegati;

Visto il decreto del 26 marzo 2019, n. 14873 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva del bando di selezione delle proposte progettuali nell'ambito del PNSR 2014-2020 - operazione 4.3.1. Investimenti in infrastrutture irrigue;

Visto il decreto del 28 marzo 2019, n. 15180, che ha modificato l'art. 10.2 del bando di selezione delle proposte progettuali - sottomisura 4.3 stabilendo che «I beneficiari del finanziamento possono chiedere l'erogazione di un'unica anticipazione di importo non superiore al 25% del contributo pubblico spettante ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013 (art. 45 e 63) successivamente al decreto di concessione del finanziamento»;

Visto il decreto del 9 dicembre 2019, n. 39484 che ha modificato l'art. 10.3 del bando di selezione delle proposte progettuali - sottomisura 4.3 stabilendo che «Le domande di pagamento intermedie possono essere presentate secondo le modalità previste dall'art 10.1, nel numero massimo di sei all'anno»;

Visto il decreto del 10 febbraio 2020, n. 4491 con il quale è stato approvato lo scorrimento della graduatoria definitiva delle domande di sostegno presentate a valere sul bando di selezione delle proposte progettuali nell'ambito del PNSR 2014-2020 - operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue;

Visto il decreto del 24 giugno 2020, n. 22770 che ha modificato l'art. 10.3 e gli Allegati n. 3 e n. 12 del bando di selezione delle proposte progettuali - sottomisura 4.3, relativamente alle domande di pagamento intermedie (art. 10.3), al Quadro economico, cronoprogramma di spesa e tempistica di realizzazione (Allegato n. 3) ed alla Tabella delle riduzioni e sanzioni (Allegato n. 12);

Visto il decreto del 22 marzo 2022 n. 0132109 che ha modificato gli articoli 9.3, 10.4 e 12.3 del bando di selezione delle proposte progettuali.

Considerato che:

il bando di selezione, come modificato dal decreto n. 0132109 del 22 marzo 2022, dispone all'art. 10.4 che «La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire entro centottanta giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 30 giugno 2025»;

l'Allegato 12 - Tabella riduzioni e sanzioni al bando di selezione, dispone:

alla sez. 2 - Elenco degli impegni ed obblighi e delle riduzioni applicabili, codice A1, «La presentazione della domanda di pagamento del saldo dell'importo concesso deve avvenire, entro centottanta giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 30 giugno 2023, solo dopo la completa e regolare esecuzione di tutte le attività oggetto dell'operazione»;

alla sez. 3 - Indici di verifica, punto *A)* Impegni, primo capoverso «A1 La presentazione della domanda di pagamento del saldo dell'importo concesso deve avvenire, entro centottanta giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 30 giugno 2023, solo dopo la completa e regolare esecuzione di tutte le attività oggetto dell'operazione».

Considerato che il comma 3 dell'art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 prevede che il collaudo finale o la verifica di conformità deve avvenire entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori o delle prestazioni e che questo termine, in casi di particolare complessità, può essere esteso fino ad un massimo di dodici mesi;

Ritenuto opportuno, vista la complessità delle opere infrastrutturali finanziate dall'operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue e le tempistiche amministrative ad esse correlate di:

incrementare il termine previsto per la domanda di pagamento del saldo tenendo conto della tempistica prevista per l'emissione dei collaudi;

modificare conseguentemente il termine attualmente previsto «centottanta giorni» indicato all'art. 10.4 comma 1 del bando di selezione e nell'allegato 12 alle sezioni 2 e 3;

modificare altresì all'allegato 12 alle sezioni 2 e 3 la data «30 giugno 2023» con «30 giugno 2025» in conformità a quanto previsto all'art. 10.4 del bando come da ultimo modificato con decreto del 22 marzo 2022 n. 0132109;

A termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Al bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 - «Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 investimenti in infrastrutture irrigue», approvato con decreto del 30 dicembre 2016, n. 31990, sono apportate le seguenti modifiche:

1) l'art. 10.4 comma 1, nella parte in cui dispone «La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire entro centottanta giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 30 giugno 2023» è così modificato:

«La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire entro trecentosessantacinque giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 30 giugno 2025»;

2) la tabella riduzioni e sanzioni, sez. 2 - Elenco degli impegni ed obblighi e delle riduzioni applicabili, codice A1, nella parte in cui dispone «La presentazione della domanda di pagamento del saldo dell'importo concesso deve avvenire, entro centottanta giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 30 giugno 2023, solo dopo la completa e regolare esecuzione di tutte le attività oggetto dell'operazione» è così modificata:

«La presentazione della domanda di pagamento del saldo dell'importo concesso deve avvenire, entro trecentosessantacinque giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 30 giugno 2025, solo dopo la completa e regolare esecuzione di tutte le attività oggetto dell'operazione».

3) nella tabella riduzioni e sanzioni, sez. 3 - Indici di verifica, punto *A)* Impegni, il primo capoverso «A1 La presentazione della domanda di pagamento del saldo dell'importo concesso deve avvenire, entro centottanta giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 30 giugno 2023, solo dopo la completa e regolare esecuzione di tutte le attività oggetto dell'operazione» è così modificato:

«A1 La presentazione della domanda di pagamento del saldo dell'importo concesso deve avvenire, entro trecentosessantacinque giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 30 giugno 2025, solo dopo la completa e regolare esecuzione di tutte le attività oggetto dell'operazione».

Art. 2.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito *web* istituzionale del Masaf (www.politicheagricole.it) e della rete rurale nazionale e sito PSRN.

Roma, 3 maggio 2023

L'Autorità di gestione: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2023, n. 941

AVVERTENZA:

Il testo integrale del provvedimento è disponibile al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19563

23A03594

DECRETO 12 giugno 2023.

Modifica del decreto di riconoscimento del Consorzio Colline del Monferrato Casalese del 27 settembre 2018 e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOCG «Barbera del Monferrato Superiore».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2023 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 118468 del 22 febbraio 2023, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino ed in particolare l'art. 41 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2018, n. 67253, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 244 del 19 ottobre 2018, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio Colline del Monferrato Casalese ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOCG Barbera del Monferrato Superiore e le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della citata legge per le DOC Gabiano, Grignolino del Monferrato Casalese e Rubino di Cantavenna;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2021, n. 541058, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 257 del 27 ottobre 2021, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio l'incarico al Consorzio Colline del Monferrato Casalese a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOCG Barbera del Monferrato Superiore e le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della citata legge per le DOC Gabiano, Grignolino del Monferrato Casalese e Rubino di Cantavenna;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio Colline del Monferrato Casalese richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 anche per la DOCG «Barbera del Monferrato Superiore»;

Vista l'istanza presentata con nota acquisita al numero 267719 del 24 maggio 2023, dal Consorzio Colline del Monferrato Casalese, con sede legale in Casale Monferrato (AL), via Mameli, n. 10, intesa ad ottenere l'integrazione dell'incarico ai sensi dell'art. 41, comma 4 della legge citata per la DOCG «Barbera del Monferrato Superiore»;

Considerato che il Consorzio Colline del Monferrato Casalese ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Barbera del Monferrato Superiore». Tale verifica è stata eseguita sulla base dell'attestazione rilasciata con la nota prot. n. S03/2496/2023 del 19 maggio 2023 dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione di origine protetta;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del decreto del 27 settembre 2018, n. 67253, successivamente confermato, conferendo quindi al Consorzio Colline del Monferrato Casalese l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 anche per la DOCG «Barbera del Monferrato Superiore»;

Decreta:

Articolo unico

1. Il Consorzio Colline del Monferrato Casalese, con sede legale in Casale Monferrato (AL), via Mameli, n. 10, è incaricato a svolgere le funzioni di cui all'art. 41 comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOCG «Barbera del Monferrato Superiore» e per le DOC Gabiano, Grignolino del Monferrato Casalese e Rubino di Cantavenna.

2. L'incarico conferito con il presente decreto amplia l'ambito di operatività dell'incarico attribuito al Consorzio Colline del Monferrato Casalese con il decreto ministeriale del 27 settembre 2018, n. 67253, come successivamente confermato dal decreto ministeriale 19 ottobre 2021, n. 541058 ed ha la medesima durata da quest'ultimo decreto prevista.

3. L'incarico di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel citato decreto ministeriale 27 settembre 2018, n. 67253 e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 giugno 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A03537

DECRETO 12 giugno 2023.

Conferma dell'incarico al Consorzio Salumi DOP Piacentini a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per le DOP «Coppa Piacentina», «Pancetta Piacentina» e «Salame Piacentino».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 - 1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attua-

zione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 163 del 2 luglio 1996, con il quale sono state registrate le denominazioni di origine protette «Coppa Piacentina», «Pancetta Piacentina» e «Salame Piacentino»;

Visto il decreto ministeriale del 15 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 55 del 5 marzo 2008, successivamente rinnovato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Salumi DOP Piacentini il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per le DOP «Coppa Piacentina», «Pancetta Piacentina» e «Salame Piacentino»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazioni di carni» individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento, per ciascuna delle citate denominazioni di origine protette;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente a mezzo PEC il 4 maggio 2023, (prot. Masaf n. 237215 dell'8 maggio 2023) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo CSQA Certificazioni S.r.l. a mezzo PEC l'8 maggio 2023 (prot. Masaf n. 239796 del 9 maggio 2023), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulle denominazioni di origine protette citate;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio Salumi DOP Piacentini a svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per le DOP «Coppa Piacentina», «Pancetta Piacentina» e «Salame Piacentino»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 15 febbraio 2008, al Consorzio Salumi DOP Piacentini, con sede legale in Piacenza, c/o Piacenza *Expo*, via M. Tirotti n. 11, a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per le DOP «Coppa Piacentina», «Pancetta Piacentina» e «Salame Piacentino».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 15 febbraio 2008 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 giugno 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A03538

DECRETO 12 giugno 2023.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Riso del Delta del Po IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Riso del Delta del Po».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (CE) n. 1078 della Commissione del 10 novembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge 294 del 11 novembre 2009, con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po»;

Visto il decreto ministeriale del 18 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 288 del 9 dicembre 2013, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela del Riso del Delta del Po IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Riso del Delta del Po»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata

all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente a mezzo pec il 17 maggio 2023, (prot. Masaf n. 256515 del 17 maggio 2023) e della attestazione rilasciata dall'Organismo di controllo - CSQA Certificazioni S.r.l. - a mezzo pec il 17 maggio 2023, (prot. Masaf n. 256977 del 17 maggio 2023), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2023 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 118468 del 22 febbraio 2023, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Riso del Delta del Po IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Riso del Delta del Po»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 18 novembre 2013, al Consorzio di tutela del Riso del Delta del Po IGP, con sede legale in Taglio di Po (RO), via J.F. Kennedy, n. 135, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Riso del Delta del Po».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 18 novembre 2013 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 giugno 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A03539

DECRETO 12 giugno 2023.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Miele delle Dolomiti Bellunesi».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 241/2011 dell'11 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 66/15 del 12 marzo 2011, con il quale è stata registrata la Denominazione di Origine Protetta «Miele delle Dolomiti Bellunesi» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 251 del 25 ottobre 2013;

Vista la domanda di modifica del disciplinare, presentata da Apidolomite società cooperativa agricola a r.l., ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto MIPAAF del 14 ottobre 2013;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto competente per territorio ai sensi del sopra citato decreto 14 ottobre 2013, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle modifiche ordinarie così come stabilito dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;

Visto che la modifica riguarda il disciplinare di una DOP registrata, per cui il documento unico pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 184 dell'8 luglio 2010 è stato modificato;

Visto il comunicato del Ministero, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 74 del 28 marzo 2023 con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Miele delle Dolomiti Bellunesi» ai fini della presentazione di opposizioni, come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012;

Considerato che entro il termine previsto dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di che trattasi;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Miele delle Dolomiti Bellunesi»;

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione, e del relativo documento unico con- solidato, come prescritto dal regolamento dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche or- dinarie alla Commissione europea;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Miele delle Dolomiti Bellunesi» di cui alla proposta pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana Serie generale n. 74 del 28 marzo 2023.

2. Il disciplinare di produzione consolidato della denominazione di origine protetta «Miele delle Dolomiti Bellunesi», ed il relativo documento unico figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato di cui all'art. 1 della denominazione di origine protetta «Miele delle Dolomiti Bellunesi» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
«Miele delle Dolomiti Bellunesi»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

La denominazione di origine protetta «Miele delle Dolomiti Bellunesi», è riservata al miele che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Il «Miele delle Dolomiti Bellunesi» viene prodotto a partire dal nettare dei fiori e dalle melate del territorio montano bellunese, dall'ecotipo locale di «Apis mellifera» che deriva da incroci naturali tra diverse razze apistiche, prevalentemente tra quella Ligustica e Carnica; essa si è particolarmente adattata nel corso del tempo alle caratteristiche dell'ambiente montano alpino bellunese e permette di ottenere buone rese di miele.

I mieli uniflorali rispecchiano le specie del territorio considerate fra le migliori dal punto di vista apistico pollinico e nettarifero, come l'acacia-robinia, il rododendro, il tarassaco, il tiglio, il castagno, la mag-

gior parte delle quali sono presenti solo nei territori montani, anche in alta quota, e per questo rendono pregiato il Miele delle Dolomiti bellunesi. La tipologia Millefiori viene prodotta con una grande varietà di specie alpine, scelte dalle api fra le oltre 2.200 che caratterizzano la montagna bellunese.

In funzione quindi delle differenti specie botaniche che fioriscono scalarmente durante il periodo di produzione o che danno luogo a melate, si distinguono le seguenti tipologie di «Miele delle Dolomiti Bellunesi»:

«Miele delle Dolomiti Bellunesi» di Millefiori
«Miele delle Dolomiti Bellunesi» di Acacia
«Miele delle Dolomiti Bellunesi» di Tiglio
«Miele delle Dolomiti Bellunesi» di Castagno
«Miele delle Dolomiti Bellunesi» di Rododendro
«Miele delle Dolomiti Bellunesi» di Tarassaco
«Miele delle Dolomiti Bellunesi» di Melata di bosco
«Miele delle Dolomiti Bellunesi» di Melata di Abete

A. Caratteristiche chimico-fisiche

Oltre al «pregio floreale», la qualità del Miele delle Dolomiti bellunesi ha altri aspetti fondamentali, come la purezza, la salubrità e l'elevata conservabilità, testimoniate anche dal basso valore di HMF, che dipendono specialmente dalle caratteristiche ambientali della zona geografica e dal «savoir faire» dei produttori.

Il «Miele delle Dolomiti Bellunesi» deve infatti presentare nelle diverse tipologie le seguenti caratteristiche chimico-fisiche:

HMF (all'invasettamento):	≤10 mg/kg
Acqua:	≤ 18%

B. Caratteristiche melisso-palinologiche

Lo spettro pollinico generale è quello caratteristico della flora di montagna. Tuttavia, a seconda della origine floreale, gli spettri pollinici delle diverse tipologie di «Miele delle Dolomiti Bellunesi» devono rispettare i seguenti requisiti:

Tipologia miele	Polline
Millefiori	caratteristici dell'area geografica di provenienza
Acacia	> 15% di Robinia pseudoacacia L.
Tiglio	percentuali variabili di polline di Tilia spp., ma quasi sempre molto basse
Castagno	> 90% di Castanea sativa M.
Rododendro	> 25% di Rododendrum spp.
Tarassaco	> 5% di Taraxacum spp.
Melata di bosco	presenza di indicatori di melata
Melata di Abete	presenza di indicatori di melata

C. Caratteristiche organolettiche

Le caratteristiche organolettiche dipendono dall'origine floreale e sono quindi diverse per le varie tipologie di miele; esse possono presentare anche accentuate differenze nel colore e nei caratteri organolettici, in rapporto alle diverse componenti nettarifere.

«Miele delle Dolomiti Bellunesi» di Millefiori (o multiflora):

Colore	dal giallo chiaro all'ambrato
Sapore	dolciastro, morbido, più o meno intenso
Odore	generalmente debole o di media intensità; in qualche caso richiama la presenza del nettare prevalente
Aspetto	con spiccata tendenza alla cristallizzazione (fine ed omogenea)

«Miele delle Dolomiti Bellunesi» di Acacia (o Robinia):

Colore	chiaro, ambrato, trasparente
Sapore	delicato, caratteristico, molto dolce
Odore	non è particolarmente caratteristico, può ricordare il profumo dei fiori di robinia
Aspetto	tipicamente liquido e leggermente torbido in presenza di cristalli, anche se non cristallizza mai completamente

«Miele delle Dolomiti Bellunesi» di Tiglio:

Colore	variabile dal giallo chiaro al verdolino o anche tendente al bruno
Sapore	dolce, con leggero retrogusto amaro ma poco percettibile
Odore	fresco caratteristico, mentolato, balsamico che ricorda la tisana dei fiori di tiglio
Aspetto	pastoso, con cristallizzazione ritardata e formazione di cristalli grossi e irregolari

«Miele delle Dolomiti Bellunesi» di Castagno:

Colore	bruno scuro variabile dal noce chiaro al noce quasi nero
Sapore	poco dolce, amarognolo o molto amaro, tannico, astringente
Odore	aromatico, pungente, forte ed acre
Aspetto	tipicamente liquido e leggermente torbido in presenza di cristalli; ha scarsa tendenza alla cristallizzazione che avviene solo dopo svariati mesi dal raccolto

«Miele delle Dolomiti Bellunesi» di Rododendro:

Colore	allo stato liquido, va dal quasi incolore al giallo paglierino; dal bianco al beige chiaro dopo la cristallizzazione
Sapore	caratteristico, delicato e gradevole, dolce
Odore	tenue, vegetale, fruttato che può ricordare il profumo del fiore ma anche le marmellate di frutti bosco o anche di sciroppo di zucchero
Aspetto	prima liquido, dopo alcuni mesi cristallizza assumendo una consistenza pastosa a granulazione fine

«Miele delle Dolomiti Bellunesi» di Tarassaco:

Colore	con riflessi gialli se liquido, giallo e cremoso se cristallizzato
Sapore	poco o normalmente dolce, solitamente acido, leggermente amaro, astringente
Odore	pungente, acuto, persistente
Aspetto	cristallizza rapidamente con cristalli fine e regolari, che determina una massa morbida e cremosa

«Miele delle Dolomiti Bellunesi» di Melata di bosco:

Colore	da ambrato scuro fino a quasi nero quando è liquida, marrone se cristallizzata
Sapore	di media intensità, persistente in bocca; poco o normalmente dolce, può essere caratterizzato da una nota acida e salata
Odore	caldo, spesso accompagnato da note resinose
Aspetto	resta liquido a lungo, ma può cristallizzare; asciutto, viscoso, filante

«Miele delle Dolomiti Bellunesi» di Melata di Abete:

Colore	da ambra scuro a quasi nero, talvolta tendente al verde petrolio
Sapore	poco o normalmente dolce, normalmente acido, di media intensità, di malto, latte condensato, panna cotta, caramello
Odore	caratteristico, balsamico, di legno, di resina, di affumicato, di camino spento
Aspetto	resta liquido a lungo, può intorbidirsi per la formazione di cristalli, in genere molto viscoso

Art. 3.

Zona di produzione

La zona geografica di produzione e di lavorazione del «Miele delle Dolomiti Bellunesi» interessa l'intero territorio della Provincia di Belluno, tutto situato in zona svantaggiata di montagna i cui confini amministrativi sono limitati da catene montuose che separano detta provincia a nord dall'Austria, ad est dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e ad ovest dalla Regione Trentino Alto Adige.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna, gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle arnie, dei produttori e dei confezionatori, la tenuta di registri di produzione e di confezionamento nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Produzione. Il «Miele delle Dolomiti Bellunesi» è prodotto da un ecotipo locale di Apis mellifera che deriva da incroci tra diverse razze apistiche, prevalentemente tra l'Apis Ligustica e la Carnica, che si è particolarmente adattata alle peculiarità dell'ambiente montano bellunese. Proprio grazie al suo adattamento non si sono mai riscontrati particolari problemi legati alle temperature: se ben correttamente invernata, sopporta bene le basse temperature anche per lunghi periodi; così come le alte temperature non sono mai tali da creare inconvenienti a questo tipo di allevamento. Esse raccolgono il nettare presente nelle fioriture locali, tipiche di questo territorio montano, quali, prevalentemente, l'acacia, il tiglio, tarassaco, il castagno, il rododendro e varie labiacee nonché da infinite altre varietà di specie erbacee, arboree ed arbustive presenti in forma spontanea.

Per un'eventuale nutrizione proteica alle famiglie di api è vietato l'impiego di prodotti contenenti polline d'origine diversa da quella strettamente locale. Una pratica normalmente adottata, è quella che prevede la raccolta di favi di polline o di solo polline, quest'ultimo mediante delle trappole, da essiccare o immagazzinare in congelatore durante il periodo di elevata produzione e poi da riutilizzare in periodi di minor disponibilità pollinifera.

Il miele, si ottiene da arnie stanziali o che vengono periodicamente spostate solamente all'interno del territorio bellunese previsto all'art. 3; tale miele deve venir estratto direttamente dai favi dei melari mediante centrifugazione. Sono vietate altre manipolazioni o trattamenti aggiunti.

Raccolta. All'inizio delle fioriture nel territorio si provvede alla posa dei melari interponendo tassativamente un «escludi regina» tra il nido e il primo melario allo scopo di evitare che la regina possa estendere la deposizione delle uova anche nei melari. La raccolta del prodotto deve avvenire durante o dopo la fioritura d'interesse del miele depositato nei favi da melario, in funzione del raggiungimento del giusto grado di maturazione del prodotto. Al momento del prelevamento dei melari le api possono venire allontanate con metodi che non devono alterare la qualità del prodotto, quali l'api-scampo o il soffiatore, limitando l'impiego di affumicatori che, se necessari per una migliore gestione in sicurezza della colonia, vanno comunque mantenuti a debita distanza dai melari per evitare di trasferire al miele odori e sapori estranei. Negli affumicatori è consentito preferibilmente l'uso di pezzi di juta, rotoli di cartone non stampato, aghi di pino, fieno.

La raccolta del miele avviene sempre per fasi successive, in concomitanza delle diverse fioriture, al fine di ottenere un prodotto monofloreale differenziato.

Eventuali trattamenti sanitari, da eseguire alle api solo ed esclusivamente al termine di ogni fioritura e dopo il prelievo di tutti i melari, devono rispettare, in modo rigoroso, il Piano Regionale di profilassi che, annualmente, viene predisposto dal Centro Regionale di Apicoltura del Veneto, e devono essere praticati con totale rispetto delle modalità e dei tempi programmati, con principi attivi naturali che garantiscano l'assenza di residui nel prodotto.

Lavorazione. Tutto il «Miele delle Dolomiti Bellunesi» DOP, prodotto nel territorio di cui all'art. 3, deve essere lavorato e preparato per la vendita in appositi laboratori di smielatura, autorizzati e controllati dal Servizio Veterinario competente per territorio.

Dopo la raccolta dei melari si deve procedere, prima che il prodotto possa cristallizzare o fermentare in favo e comunque entro 15 giorni dalla raccolta dei melari, all'estrazione del prodotto dai favi di melario, operazione da eseguire tassativamente ed esclusivamente con la centrifugazione. Queste operazioni vanno svolte in condizioni tali da evitare il rischio di cristallizzazioni e fermentazioni. È consigliato l'uso di deumidificatori ambientali.

Non sono consentiti altri metodi d'estrazione. Il miele così ottenuto viene collocato in appositi recipienti inox, detti maturatori, previa una filtrazione che consenta il passaggio di tutti i granuli di polline presenti nel prodotto per poterne verificare l'origine botanica.

La permanenza del miele nei maturatori deve prolungarsi per almeno 10-15 giorni, allo scopo di favorire e completare l'affioramento di schiuma o eventuali piccoli residui di cera, che saranno totalmente asportati prima del confezionamento.

Dopo l'estrazione e la purificazione, sono consentite esclusivamente le operazioni tecnologiche che non alterino le caratteristiche tipiche del prodotto, quali la deumidificazione, la cristallizzazione guidata e il riscaldamento per la fluidificazione del prodotto che, rigorosamente, non deve mai superare i 40°C.

Tutto il ciclo di lavorazione del prodotto deve avvenire in ambienti asciutti, mettendo in atto ogni precauzione di ordine igienico-sanitario, necessaria per evitare qualsiasi contaminazione con sostanze estranee, sporcizia, insetti o altri animali.

Conservazione. La conservazione deve garantire il mantenimento delle caratteristiche del prodotto; in particolare i vasetti confezionati e pronti per la vendita vanno tenuti in ambiente asciutto, privo di odori estranei, in ambiente fresco e al riparo della luce.

Art. 6.

Legame con l'ambiente geografico

La zona di produzione è un territorio montano, tra vallate e alte quote, che presenta caratteristiche pedoclimatiche ed ecologiche delle zone Alpine, ricco di boschi e pascoli.

Nella zona di produzione non sono presenti grossi insediamenti industriali, né attività agricole intensive e nemmeno grandi vie di comunicazione, potenziali fonti d'inquinamento anche per i prodotti dell'api-

coltura. Queste condizioni permettono di ottenere un miele pulito e salubre, senza metalli pesanti o inquinanti ambientali.

Le condizioni climatico-ambientali del bellunese, come temperatura e piovosità media, ricavate dagli archivi storici, risultano fortemente differenti dalle altre zone limitrofe della pianura e alle medie regionali del Veneto e influiscono positivamente sulla secrezione nettarifera, sulla qualità del prodotto e sulla sua conservabilità.

Le basse temperature e l'elevata piovosità permettono al bellunese di detenere il primato regionale per ampiezza di superficie a prati e pascolo, determinando lo sviluppo di una flora alpina molto ricca, sviluppata in gran parte su substrati calcarei dolomitici, che conta oltre 2.200 specie (1/3 della flora dell'intero territorio nazionale) e che consente alle api di poter scegliere le migliori fonti vegetali da dove attingere il nettare e il polline.

Le Dolomiti Bellunesi erano infatti famose già nei secoli scorsi per il pregio floristico delle praterie e dei pascoli alpini; la ricchezza e la particolarità di tale flora costituisce una delle principali motivazioni scientifiche del riconoscimento comunitario, nazionale e regionale dei Parchi bellunesi.

Importantissimi, tra la flora d'alto fusto, i boschi di larice, faggio, pino silvestre e abete rosso, che caratterizzano la zona. Ai piedi delle pareti rocciose si estendono fitte foreste di latifoglie e conifere e praterie d'alta quota ricche di flora con numerose specie endemiche tra le quali rododendri, cardi, stelle alpine e da altre piante montane. Nelle vallate la flora vascolare bellunese ha una ragguardevole consistenza di oltre 1.400 entità e tra queste non sono poche quelle che meritano di essere ricordate perché endemiche, rare, o di elevato valore fitogeografico.

La flora erbacea polifita ed arborea è ricca di specie che sono considerate fra le migliori dal punto di vista apistico e pollinico, come la robinia pseudoacacia, il rododendro, il tarassaco, il tiglio, l'erica, il trifoglio, nonché un elenco lunghissimo di specie che rientra nei mieli multifloreali.

Risulta inoltre molto importante anche la presenza di flora nettarifera tipica della zona di montagna, come il castagno (Castanea Sativa) e il cardo (Cardus s.p.) in quanto il nettare rappresenta l'alimento necessario allo svolgimento del ciclo biologico delle api. Tesi di laurea e ricerche dimostrano come la produzione di nettare sia più elevata nelle piante coltivate in alta montagna rispetto a quelle che crescono in pianura.

L'attività apistica è sempre stata diffusa nella montagna bellunese anche in tempi molto lontani quando, con l'uso dei bugni rustici, la raccolta del miele richiedeva una grande capacità da parte dei produttori per evitare di distruggere intere colonie di api.

Anche nei tempi più difficili, l'apicoltura è sempre stata un'attività molto praticata in questi territori con l'uso prevalente di semplici alveari villici. L'innovativa introduzione dell'arnia «Dadant Blatt» ha facilitato la mielicoltura ma ancor oggi nella montagna bellunese, l'attività apistica è condotta in modo artigianale e richiede ai produttori specifiche capacità per il posizionamento e la conduzione delle arnie, per la salvaguardia e lo sviluppo delle colonie, per il metodo raccolta e per la scelta del periodo che permette di differenziare i mieli delle diverse specie floreali, nonché per gli accorgimenti per la sua conservazione.

Oggi la maggior parte degli apicoltori opera nella Vallate Bellunese e Feltrina e, accanto a questi, ci sono anche numerosi produttori di alta quota che producono un miele particolarmente pregiato, quale il miele di rododendro.

I mieli uniflorali rispecchiano le specie del territorio, considerate fra le migliori dal punto di vista apistico pollinico e nettarifero, come l'acacia-robinia, il rododendro, il tarassaco, il tiglio, il castagno, la maggior parte delle quali sono presenti solo nei territori montani e per questo rendono pregiato il Miele delle Dolomiti bellunesi. La tipologia Millefiori viene prodotta con una grande varietà di specie alpine, scelte dalle api fra le oltre 2.200 che caratterizzano la montagna bellunese.

Oltre al «pregio floreale», la qualità del Miele delle Dolomiti bellunesi ha altri aspetti fondamentali, come la purezza, la salubrità e l'elevata conservabilità, testimoniate anche dal basso valore di HMF, che derivano sia dalle caratteristiche della zona geografica, sia dal «savoir faire» dei produttori.

L'ambiente montano alpino, caratterizzato da basse temperature, elevata piovosità e terreni di origine dolomitica, permettono lo sviluppo di una flora alpina ricca di piante arboree ed erbacee di elevato interesse apistico, rendendo il bellunese una zona adatta alla produzione di un miele pregiato, proveniente da specie vegetali presenti solo o prevalentemente nelle zone alpine montane.

Le basse temperature durante tutto l'anno, molto inferiori alla media regionale o nazionale, influiscono positivamente anche sulla qualità del miele e sulla sua conservabilità in quanto impediscono qualunque fermentazione anomala e permettono una conservazione maggiore nel tempo delle caratteristiche organolettiche e della composizione.

La bassa pressione antropica (abitanti, industrie, vie di comunicazione), lo stato di isolamento tipico delle zone di montagna e soprattutto la capacità dei produttori nel condurre professionalmente un'attività rimasta a livello artigianale, permettono di ottenere un prodotto più puro e salubre rispetto a quello ottenuto nelle zone di pianura.

L'allevamento delle api, da sempre diffuso nel Bellunese, oltre ad integrare il reddito degli abitanti, rappresentava storicamente una riserva energetica da utilizzare come alimento nei mesi d'isolamento invernale e, in cucina, come dolcificante e per la preparazione di diverse ricette tradizionali locali. Il Miele delle Dolomiti bellunesi è commercializzato con questo nome in etichetta da oltre 35 anni e, con tale nome, è presente fin dagli anni '80 a numerose fiere e manifestazioni agricole locali della montagna, come testimoniato da numerosi diplomi, foto dei produttori a raduni apistici e articoli degli anni '80. Foto dello stesso periodo, testimoniano la rinomanza del nome «Miele delle Dolomiti Bellunesi» in vari marchi ed etichette. Da sempre il miele delle Dolomiti Bellunesi è utilizzato anche in molti piatti tipici, come ingrediente per dolci e pani caratteristici cadorini ed ampezzani (del Cadore e dell'Ampezzo) nonché nel tipico liquore di miele e in abbinamento con i formaggi locali. Il prodotto è oggi molto ricercato dai consumatori, specialmente dai turisti che, riconoscendo le peculiarità che lo caratterizzano, lo acquistano nei periodi di ferie per il consumo di tutto l'anno, diffondendolo in tutte le regioni italiane.

Art. 7.

Struttura di controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale struttura è l'organismo di controllo CSQA Certificazioni S.r.l. - Via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI) –I– tel. +39 0445 313011 fax +39 0445 313070, e-mail: csqa@csqa.it, Pec: csqa@legalmail.it.

Art. 8.

Etichettatura

Per il confezionamento del «Miele delle Dolomiti Bellunesi» sono utilizzati contenitori di vetro chiusi con tappo metallico e sigillati con l'etichetta distribuita ai produttori che hanno dichiarato di accettare integralmente il presente disciplinare e che si sottopongono ai controlli previsti nel precedente articolo.

7. È inoltre consentito confezionare il miele in formato monodose, utilizzando piccoli contenitori in vetro, bustine, vaschette o altro contenitore in materiale idoneo.

Il prodotto destinato all'industria alimentare può essere confezionato anche in secchi o fusti. Nell'etichetta, che ha anche la funzione di sigillo, sono riportate, le seguenti indicazioni:

- la denominazione del prodotto, «Miele delle Dolomiti Bellunesi»;
- l'acronimo DOP o Denominazione di Origine Protetta;
- la tipologia botanica;
- il peso netto;
- il nome e/o la ragione sociale dell'operatore del settore alimentare;
- la sede dell'operatore del settore alimentare e, se diverso, il luogo di lavorazione del prodotto;
- il numero del lotto di produzione;
- il termine minimo di conservazione;
- il logo della DOP «Miele delle Dolomiti Bellunesi»;
- il simbolo europeo della DOP;

possono altresì figurare in etichetta altre indicazioni facoltative a garanzia del consumatore e/o informazioni di carattere nutrizionale e ambientale.

poiché il territorio di competenza è interamente montano si può utilizzare l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna», ai sensi dell'art. 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Qualunque altra scritta o marchio deve avere dimensioni inferiori al logo della denominazione. Quando il confezionamento del miele avviene in formato monodose (bustine, vaschette o vasetti di materiale idoneo) e le singole unità non risultano vendibili singolarmente le precedenti indicazioni devono essere riportate nella confezione che le raccoglie. Nelle singole monodosi devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:

- il logo della DOP «Miele delle Dolomiti Bellunesi»;
- il simbolo europeo della DOP;
- la denominazione del prodotto, «Miele delle Dolomiti Bellunesi»;
- la tipologia botanica;
- il peso netto;
- il termine minimo di conservazione;
- il numero del lotto di produzione.

Il logo del «Miele delle Dolomiti Bellunesi» è costituito da un cerchietto irregolare così rappresentato:

una fascia semicircolare di color verde con la scritta, in caratteri bianchi, «MIELE DELLE DOL- OMITI BELLUNESI», che ha inizio in basso a sinistra e che si estende per una lunghezza pari a circa 3/4 della circonferenza;

nella parte interna, tre strisciate irregolari di colore giallo, blu e verde con schizzo delle tre cime di Lavaredo originate dalle gocce di miele trasportato dal tradizionale mestolino «raccoglimiele»;

nella parte bassa la scritta con caratteri gialli, su fondo bianco, «D.O.P». come da raffigurazione sotto riportata e da foto, allegate al presente disciplinare.

Per la realizzazione di tale logo sono utilizzati i seguenti colori:

Per la realizzazione del logo in quadricromia la descrizione dei colori è la seguente:

C98% M0% Y98% K0%

C0% M47% Y94% K47%

C78% M0% Y100% K0%

C100% M9% Y0% K6%

C6% M40% Y100% K0%
C6% M40% Y100% K40%

C0% M9% Y94% K0%

C0% M23% Y43% K18%
C0% M23% Y43% K48%

C0% M27% Y100% K0%

ALLEGATO *B*

DOCUMENTO UNICO
«MIELE DELLE DOLOMITI BELLUNESI»

n. UE: [esclusivamente per uso UE]
DOP (X) IGP ( )

1. DENOMINAZIONE

«Miele delle Dolomiti Bellunesi»

2. STATO MEMBRO O PAESE TERZO

Italia

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO AGRICOLO O ALIMENTARE

3.1. Tipo di prodotto [*cfr*: allegato XI]

Classe 1.4 – Altri prodotti di origine animale.

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Miele delle Dolomiti Bellunesi» viene prodotto a partire dal nettare dei fiori e dalle melate del territorio montano bellunese, dall'ecotipo locale di «Apis mellifera» che deriva da incroci naturali tra diverse razze apistiche, prevalentemente tra quella Ligustica e Carnica; essa si è particolarmente adattata nel corso del tempo alle caratteristiche dell'ambiente montano alpino bellunese e permette di ottenere buone rese di miele.

In funzione quindi delle differenti specie botaniche che fioriscono scalarmente durante il periodo di produzione o che danno luogo a melate, si distinguono le seguenti tipologie di «Miele delle Dolomiti Bellunesi»: di Millefiori, di Acacia, di Tiglio, di Castagno, di Rododendro, di Tarassaco, di Melata di bosco e di Melata di Abete.

A. Caratteristiche chimico-fisiche

Il «Miele delle Dolomiti Bellunesi» deve presentare, nelle diverse tipologie, le seguenti caratteristiche chimico-fisiche:

HMF (all'invasettamento):	≤ 10 mg/kg
Acqua:	≤ 18%

B. Caratteristiche melisso-palinologiche

Lo spettro pollinico generale è quello caratteristico della flora di montagna. Tuttavia, a seconda della origine floreale, gli spettri pollinici delle diverse tipologie di «Miele delle Dolomiti Bellunesi» devono rispettare i seguenti requisiti:

Tipologia miele	Polline
Millefiori	caratteristici dell'area geografica di provenienza
Acacia	> 15% di Robinia pseudoacacia L.
Tiglio	percentuali variabili di polline di Tilia spp., ma quasi sempre molto basse
Castagno	> 90% di Castanea sativa M.
Rododendro	> 25% di Rododendrum spp.
Tarassaco	> 5% di Taraxacum spp.
Melata di bosco	presenza di indicatori di melata
Melata di Abete	presenza di indicatori di melata

C. Caratteristiche organolettiche

Le caratteristiche organolettiche dipendono dall'origine floreale e sono quindi diverse per le varie tipologie di miele; esse possono presentare anche accentuate differenze nel colore e nei caratteri organolettici, in rapporto alle diverse componenti nettarifere.

«Miele delle Dolomiti Bellunesi» di Millefiori (o multiflora):

Colore	dal giallo chiaro all'ambrato
Sapore	dolciastro, morbido, più o meno intenso
Odore	generalmente debole o di media intensità; in qualche caso richiama la presenza del nettare prevalente
Aspetto	con spiccata tendenza alla cristallizzazione (fine ed omogenea)

«Miele delle Dolomiti Bellunesi» di Acacia (o Robinia):

Colore	chiaro, ambrato, trasparente
Sapore	delicato, caratteristico, molto dolce
Odore	non è particolarmente caratteristico, può ricordare il profumo dei fiori di robinia
Aspetto	tipicamente liquido e leggermente torbido in presenza di cristalli, anche se non cristallizza mai completamente

«Miele delle Dolomiti Bellunesi» di Tiglio:

Colore	variabile dal giallo chiaro al verdolino o anche tendente al bruno
Sapore	dolce, con leggero retrogusto amaro ma poco percettibile
Odore	fresco caratteristico, mentolato, balsamico che ricorda la tisana dei fiori di tiglio
Aspetto	pastoso, con cristallizzazione ritardata e formazione di cristalli grossi e irregolari

«Miele delle Dolomiti Bellunesi» di Castagno:

Colore	bruno scuro variabile dal noce chiaro al noce quasi nero
Sapore	poco dolce, amarognolo o molto amaro, tannico, astringente
Odore	aromatico, pungente, forte ed acre
Aspetto	tipicamente liquido e leggermente torbido in presenza di cristalli; ha scarsa tendenza alla cristallizzazione che avviene solo dopo svariati mesi dal raccolto

«Miele delle Dolomiti Bellunesi» di Rododendro:

Colore	allo stato liquido, va dal quasi incolore al giallo paglierino; dal bianco al beige chiaro dopo la cristallizzazione
Sapore	caratteristico, delicato e gradevole, dolce
Odore	tenue, vegetale, fruttato che può ricordare il profumo del fiore ma anche le marmellate di frutti bosco o anche di sciroppo di zucchero
Aspetto	prima liquido, dopo alcuni mesi cristallizza assumendo una consistenza pastosa a granulazione fine

«Miele delle Dolomiti Bellunesi» di Tarassaco:

Colore	con riflessi gialli se liquido, giallo e cremoso se cristallizzato
Sapore	poco o normalmente dolce, solitamente acido, leggermente amaro, astringente
Odore	pungente, acuto, persistente
Aspetto	cristallizza rapidamente con cristalli fine e regolari, che determina una massa morbida e cremosa

«Miele delle Dolomiti Bellunesi» di Melata di bosco:

Colore	da ambrato scuro fino a quasi nero quando è liquida, marrone se cristallizzata
Sapore	di media intensità, persistente in bocca; poco o normalmente dolce, può essere caratterizzato da una nota acida e salata
Odore	caldo, spesso accompagnato da note resinose
Aspetto	resta liquido a lungo, ma può cristallizzare; asciutto, viscoso, filante

«Miele delle Dolomiti Bellunesi» di Melata di Abete:

Colore	da ambra scuro a quasi nero, talvolta tendente al verde petrolio
Sapore	poco o normalmente dolce, normalmente acido, di media intensità, di malto, latte condensato, panna cotta, caramello
Odore	caratteristico, balsamico, di legno, di resina, di affumicato, di camino spento
Aspetto	resta liquido a lungo, può intorbidirsi per la formazione di cristalli, in genere molto viscoso

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Per un'eventuale nutrizione proteica alle famiglie di api è vietato l'impiego di prodotti contenenti polline d'origine diversa da quella strettamente locale.

Una pratica normalmente adottata, è quella che prevede la raccolta di favi di polline o di solo polline, quest'ultimo mediante delle trappole, da essiccare o immagazzinare in congelatore durante il periodo di elevata produzione e poi da riutilizzare in periodi di minor disponibilità pollinifera.

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Il «Miele delle Dolomiti Bellunesi» viene prodotto, trasformato e lavorato nella zona geografica individuata nel punto 4.

Il miele viene prodotto in arnie stanziali o che vengono periodicamente spostate solamente all'interno del territorio montano di produzione; tale miele viene estratto direttamente dai favi dei melari mediante centrifugazione.

La raccolta del miele avviene sempre per fasi successive, in concomitanza delle diverse fioriture, al fine di ottenere un prodotto monofloreale differenziato.

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Per il confezionamento del «Miele delle Dolomiti Bellunesi» sono utilizzati contenitori di vetro chiusi con tappo metallico e sigillati con l'etichetta distribuita ai produttori che hanno dichiarato di accettare integralmente il presente disciplinare e che si sottopongono ai controlli previsti a carico della struttura di controllo. È inoltre consentito confezionare il miele in formato monodose, utilizzando piccoli contenitori in vetro, bustine, vaschette o altro contenitore in materiale idoneo.

Il prodotto destinato all'industria alimentare può essere confezionato anche in secchi o fusti.

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denomina- zione registrata

Il logo del «Miele delle Dolomiti Bellunesi» è costituito da un cerchietto irregolare così rappresentato: nella parte alta una fascia di color verde con la scritta, in caratteri bianchi, «MIELE DELLE DOLOMITI BELLUNESI»; nella parte interna, tre strisciate irregolari di colore giallo, blu e verde con schizzo delle tre cime di Lavaredo generate dalle gocce di miele trasportato dal tradizionale mestolino «raccoglimiele»; nella parte bassa la scritta con caratteri gialli «DOP» come da raffigurazione sotto riportata.

4. DELIMITAZIONE CONCISA DELLA ZONA GEOGRAFICA

La zona geografica di produzione e di lavorazione del «Miele delle Dolomiti Bellunesi» interessa l'intero territorio della Provincia di Belluno, tutto situato in zona montana e delimitato, nei suoi confini, da catene montuose che separano naturalmente l'area geografica dalle province e regioni limitrofe e dall'Austria nel confine settentrionale.

5. LEGAME CON LA ZONA GEOGRAFICA

La zona di produzione è un territorio montano, tra vallate e alte quote, che presenta caratteristiche pedoclimatiche ed ecologiche delle zone Alpine, ricco di boschi e pascoli.

Nella zona di produzione non sono presenti grossi insediamenti industriali, né attività agricole intensive e nemmeno grandi vie di comunicazione, potenziali fonti d'inquinamento anche per i prodotti dell'apicoltura. Queste condizioni permettono di ottenere un miele pulito e salubre, senza metalli pesanti o inquinanti ambientali.

Le condizioni climatico-ambientali del bellunese, come temperatura e piovosità media, ricavate dagli archivi storici, risultano fortemente differenti dalle altre zone limitrofe della pianura e alle medie regionali del Veneto e influiscono positivamente sulla secrezione nettarifera, sulla qualità del prodotto e sulla sua conservabilità.

Le basse temperature e l'elevata piovosità permettono al bellunese di detenere il primato regionale per ampiezza di superficie a prati e pascolo, determinando lo sviluppo di una flora alpina molto ricca, sviluppata in gran parte su substrati calcarei dolomitici, che conta oltre 2.200 specie (1/3 della flora dell'intero territorio nazionale) e che consente alle api di poter scegliere le migliori fonti vegetali da dove attingere il nettare e il polline.

Le Dolomiti Bellunesi erano infatti famose già nei secoli scorsi per il pregio floristico delle praterie e dei pascoli alpini; la ricchezza e la particolarità di tale flora costituisce una delle principali motivazioni scientifiche del riconoscimento comunitario, nazionale e regionale dei Parchi bellunesi.

Importantissimi, tra la flora d'alto fusto, i boschi di larice, faggio, pino silvestre e abete rosso, che caratterizzano la zona. Ai piedi delle pareti rocciose si estendono fitte foreste di latifoglie e conifere e praterie d'alta quota ricche di flora con numerose specie endemiche tra le quali rododendri, cardi, stelle alpine e da altre piante montane. Nelle vallate la flora vascolare bellunese ha una ragguardevole consistenza di oltre 1.400 entità e tra queste non sono poche quelle che meritano di essere ricordate perché endemiche, rare, o di elevato valore fitogeografico.

La flora erbacea polifita ed arborea è ricca di specie che sono considerate fra le migliori dal punto di vista apistico e pollinico, come la robinia pseudoacacia, il rododendro, il tarassaco, il tiglio, l'erica, il trifoglio, nonché un elenco lunghissimo di specie che rientra nei mieli multifloreali.

Risulta inoltre molto importante anche la presenza di flora nettarifera tipica della zona di montagna, come il castagno (Castanea Sativa) e il cardo (Cardus s.p.) in quanto il nettare rappresenta l'alimento necessario allo svolgimento del ciclo biologico delle api. Tesi di laurea e ricerche dimostrano come la produzione di nettare sia più elevata nelle piante coltivate in alta montagna rispetto a quelle che crescono in pianura.

L'attività apistica è sempre stata diffusa nella montagna bellunese anche in tempi molto lontani quando, con l'uso dei bugni rustici, la raccolta del miele richiedeva una grande capacità da parte dei produttori per evitare di distruggere intere colonie di api.

Anche nei tempi più difficili, l'apicoltura è sempre stata un'attività molto praticata in questi territori con l'uso prevalente di semplici alveari villici. L'innovativa introduzione dell'arnia «Dadant Blatt» ha facilitato la mielicoltura ma ancor oggi nella montagna bellunese, l'attività apistica è condotta in modo artigianale e richiede ai produttori specifiche capacità per il posizionamento e la conduzione delle arnie, per la salvaguardia e lo sviluppo delle colonie, per il metodo raccolta e per la scelta del periodo che permette di differenziare i mieli delle diverse specie floreali, nonché per gli accorgimenti per la sua conservazione.

Oggi la maggior parte degli apicoltori opera nella Vallate Bellunese e Feltrina e, accanto a questi, ci sono anche numerosi produttori di alta quota che producono un miele particolarmente pregiato, quale il miele di rododendro.

I mieli uniflorali rispecchiano le specie del territorio, considerate fra le migliori dal punto di vista apistico pollinico e nettarifero, come l'acacia-robinia, il rododendro, il tarassaco, il tiglio, il castagno, la maggior parte delle quali sono presenti solo nei territori montani e per questo rendono pregiato il Miele delle Dolomiti bellunesi. La tipologia Millefiori viene prodotta con una grande varietà di specie alpine, scelte dalle api fra le oltre 2.200 che caratterizzano la montagna bellunese.

Oltre al «pregio floreale», la qualità del Miele delle Dolomiti bellunesi ha altri aspetti fondamentali, come la purezza, la salubrità e l'elevata conservabilità, testimoniate anche dal basso valore di HMF, che derivano sia dalle caratteristiche della zona geografica, sia dal «savoir faire» dei produttori.

L'ambiente montano alpino, caratterizzato da basse temperature, elevata piovosità e terreni di origine dolomitica, permettono lo sviluppo di una flora alpina ricca di piante arboree ed erbacee di elevato interesse apistico, rendendo il bellunese una zona adatta alla produzione di un miele pregiato, proveniente da specie vegetali presenti solo o prevalentemente nelle zone alpine montane.

Le basse temperature durante tutto l'anno, molto inferiori alla media regionale o nazionale, influiscono positivamente anche sulla qualità del miele e sulla sua conservabilità in quanto impediscono qualunque fermentazione anomala e permettono una conservazione maggiore nel tempo delle caratteristiche organolettiche e della composizione.

La bassa pressione antropica (abitanti, industrie, vie di comunicazione), lo stato di isolamento tipico delle zone di montagna e soprattutto la capacità dei produttori nel condurre professionalmente un'attività rimasta a livello artigianale, permettono di ottenere un prodotto più puro e salubre rispetto a quello ottenuto nelle zone di pianura.

L'allevamento delle api, da sempre diffuso nel Bellunese, oltre ad integrare il reddito degli abitanti, rappresentava storicamente una riserva energetica da utilizzare come alimento nei mesi d'isolamento invernale e, in cucina, come dolcificante e per la preparazione di diverse ricette tradizionali locali. Il Miele delle Dolomiti bellunesi è commercializzato con questo nome in etichetta da oltre 35 anni e, con tale nome, è presente fin dagli anni '80 a numerose fiere e manifestazioni agricole locali della montagna, come testimoniato da numerosi diplomi, foto dei produttori a raduni apistici e articoli degli anni '80. Foto dello stesso periodo, testimoniano la rinomanza del nome «Miele delle Dolomiti Bellunesi» in vari marchi ed etichette. Da sempre il miele delle Dolomiti Bellunesi è utilizzato anche in molti piatti tipici, come ingrediente per dolci e pani caratteristici cadorini ed ampezzani (del Cadore e dell'Ampezzo) nonché nel tipico liquore di miele e in abbinamento con i formaggi locali. Il prodotto è oggi molto ricercato dai consumatori, specialmente dai turisti che, riconoscendo le peculiarità che lo caratterizzano, lo acquistano nei periodi di ferie per il consumo di tutto l'anno, diffondendolo in tutte le regioni italiane.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(art. 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

23A03540

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 maggio 2023.

Fondo opere indifferibili. Assegnazione risorse ad interventi oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro avviati dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza *«Recovery and Resilience Facility»* (di seguito il regolamento *RRF)*;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modifiche e integrazioni, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

Visto l'art. 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation* EU, che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti», nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, ed in particolare l'art. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori»;

Visto l'art. 26, commi 2, 3, 6, 7, 7-*bis*, 7-*ter* e 13, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

Visto in particolare il comma 7 del menzionato art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con il quale è istituto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere in-

differibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026;

Visto il comma 7-*bis* del menzionato articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

Visto l'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e, in particolare, l'art. 1, comma 369;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 settembre 2022, n. 213, con il quale si disciplinano le modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 37 del 9 novembre 2022, avente ad oggetto la procedura «semplificata» di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022 e art. 29 del decreto-legge n. 144 del 2022 concernente rimodulazioni e verifiche in itinere ed *ex post*;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 52 del 2 marzo 2023, con il quale, in attuazione dell'art. 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, si è provveduto ad approvare l'elenco degli interventi ricompresi negli allegati 1 e 2 del decreto del Ragioniere dello Stato n. 160 del 18 novembre 2022 per i quali è stato riscontrato, da parte delle amministrazioni statali istanti, il requisito dell'avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2022;

Tenuto conto che con il medesimo decreto 52, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, si è provveduto ad approvare l'elenco degli interventi per i quali le amministrazioni statali finanziatrici hanno validato le informazioni inserite dagli enti locali attuatori con le modalità indicate dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 37 del 9 novembre 2022 e, conseguentemente, a rendere definitiva la preassegnazione delle risorse del Fondo, per complessivi euro 5.976.350.648,54, nonché a revocare l'assegnazione, rendendo libere le risorse per essere riassegnate ad altri interventi, per complessivi euro 1.172.291.218,28;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 124 del 13 marzo 2023 con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 370, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono approvati gli elenchi degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i quali, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione da parte degli enti locali, rispettivamente per euro 800.892.538,77 e per euro 14.783.638,62;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 25491 del 28 marzo 2023 con il quale in attuazione dell'art. 4 del decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 193 del 27 dicembre 2022, è stato approvato l'elenco degli interventi oggetto delle domande di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili 2022 con la procedura di recupero, procedendo all'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, rispettivamente per euro 61.528.492,94 per gli interventi rientranti nel PNRR e euro 28.080.368,00 per gli interventi rientranti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8-*bis*, comma 5 del decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 21 aprile 2023, n. 94, al fine del completamento dell'intervento relativo all'armamento della tratta Montedonzelli - Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli, è stata autorizzata la spesa di euro 1.200.000,00 a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili;

Tenuto conto che, con il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 154 del 2023, relativamente alla procedura ordinaria del primo semestre 2023, sono stati approvati gli allegati 1 e 2, contenenti rispettivamente l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e l'elenco degli interventi ricompresi in altri ambiti, oggetto delle domande di accesso, i cui dati sono stati validati dalle Amministrazioni statali istanti, per i quali si procede all'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per complessivi euro 2.315.219.991,04;

Considerato che, tenendo conto degli utilizzi previsti, l'attuale dotazione del Fondo è complessivamente pari ad euro 9.201.944.322,09;

Visto l'art. 8-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ai sensi del quale:

«1. Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'art. 26, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'art. 10, comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 20 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento;

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica, entro il 30 aprile 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice unico di progetto (CUP) e dell'indicazione dell'ente locale attua-

tore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, sono assegnate le risorse agli interventi individuati nell'elenco di cui allo stesso periodo. Resta fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 213 del 12 settembre 2022;

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.»;

Viste la nota prot. n. 982 del 28 aprile 2023 del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti - Unità di Missione per il PNRR e la successiva di integrazione pervenuta con nota prot. n. 1024 del 3 maggio 2023, con le quali, ai sensi del citato comma 1 dell'art. 8-*bis* del citato decreto-legge n. 13 del 2023, è stato trasmesso l'elenco degli interventi relativi ad opere finanziate con le risorse previste dal PNRR, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'art. 10, comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022, completi del codice unico di progetto e dell'indicazione dell'ente locale attuatore, per complessivi euro 898.234.681,98;

Considerata la necessità di provvedere, con riguardo agli interventi di cui alle citate note del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti – Unità di Missione per il PNRR, all'assegnazione di risorse aggiuntive determinate, per ciascuno dei suddetti interventi, nella misura del 20 per cento dell'importo già attribuito con i relativi provvedimenti di assegnazione;

Tenuto conto che, a seguito dei menzionati provvedimenti di assegnazione, le risorse disponibili del Fondo opere indifferibili risultano sufficienti a soddisfare integralmente il fabbisogno pari a complessivi euro 179.646.936,40;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dell'allegato e assegnazione delle risorse

1. In attuazione dell'art. 8-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è approvato l'allegato 1, parte integrante del presente decreto, contenente l'elenco degli interventi relativi ad opere finanziate con le risorse previste dal PNRR, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'art. 10, comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022, individuati con le modalità di cui al comma 2 del citato art. 8-*bis*, per i quali si dispone l'assegnazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili nella misura del 20 per cento dell'importo già attribuito con i provvedimenti di assegnazione, per complessivi euro 179.646.936,40.

Art. 2.

Aggiornamento dei sistemi di monitoraggio

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l'indicazione delle risorse assegnate, riportate nell'allegato 1. I soggetti attuatori, entro i successivi dieci giorni, sono tenuti ad aggiornare tempestivamente il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2023

Il Ragioniere generale dello Stato: MAZZOTTA

AVVERTENZA:

Il testo del decreto, comprensivo degli allegati, sarà disponibile alla pagina del sito internet: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo_opere_indifferibili/

23A03588

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 17 maggio 2023.

Disposizioni in merito alla costituzione e al funzionamento del Comitato nazionale ITS Academy, nonché definizione dei criteri e modalità di partecipazione dei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99 - «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore» e, in particolare, l'art. 10, comma 8, e l'art. 14, comma 6;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'art. 6;

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 - «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e, in particolare, l'art. 28, commi 1 e 4;

Visto il regolamento UE 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;

Visto il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17;

Visto il regolamento UE n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Riforma 1.2 «Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)» del PNRR;

Vista in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation* EU;

Visto l'accordo Ref. ARES(2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «*Recovery and Resilience facility -Operational arrangements between the European Commission and Italy*»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Vista la strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 - «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *d)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107», e, in particolare, l'art. 7, comma 3;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nell'adunanza plenaria del 4 maggio 2023;

Sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle imprese e del made in Italy;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 maggio 2023 (Repertorio Atti n. 110/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del Comitato nazionale ITS Academy

1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito il Comitato nazionale ITS *Academy* (di seguito Comitato), composto da dodici membri così indicati: uno dal Ministero dell'istruzione e del merito, con funzioni di presidente, uno dal Ministero delle imprese e del made in Italy, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero dell'università e della ricerca, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e uno dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. I membri di cui al comma 1 sono indicati dagli altri Ministeri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dell'istruzione e del merito, il quale provvede, nei trenta giorni successivi, alla relativa nomina ai fini della costituzione del Comitato. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato per una permanenza massima non superiore a sei anni.

3. Sono membri del Comitato a tutti gli effetti tre rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome assicurando, secondo un principio di rotazione, la rappresentanza delle tre macroaree territoriali del Paese (Nord, Centro, *Sud)*, e i cui nominativi vengono comunicati entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto al Ministero dell'istruzione e del merito, il quale provvede, nei trenta giorni successivi, alla relativa nomina, ai fini della costituzione del Comitato.

In analogia a quanto previsto dal comma 2, l'incarico di rappresentante delle regioni ha durata triennale e può essere rinnovato per una permanenza massima non superiore a sei anni.

4. Ferma restando la possibilità di sostituire uno dei membri di cui ai commi 1 e 3 ciascuna amministrazione, nazionale e regionale, indica, tra soggetti appartenenti alla stessa amministrazione, un rappresentante supplente per il caso di assenza o impedimento del componente.

5. Il Presidente del Comitato, anche su proposta di almeno cinque componenti, può invitare ai lavori rappresentanti degli ITS *Academy*, nonché esperti del mondo del lavoro, dell'istruzione e della formazione, o ulteriori esperti, i quali partecipano senza diritto di voto.

Art. 2.

Compiti e modalità di funzionamento del Comitato nazionale ITS Academy

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99, il Comitato svolge compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali degli studenti e delle Fondazioni ITS *Academy*, al fine di raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro.

2. Il Comitato propone in particolare:

a) le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni, fatta salva in assenza di indicazioni in tal senso l'autonomia delle regioni, data la propria competenza in materia;

b) le direttrici per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere;

c) l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali nazionali di riferimento, nonché le linee di sviluppo dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica;

d) la diffusione di percorsi formativi degli ITS Academy in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire un'omogenea presenza su tutto il territorio nazionale;

e) criteri e modalità per la costituzione delle rti di coordinamento di settore e territoriali per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra Fondazioni ITS *Academy* di regioni diverse, nonché per la promozione di forme di raccordo tra ITS *Academy* e reti di innovazione a livello territoriale;

f) programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le regioni interessate, di campus multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica definita a livello nazionale dal decreto attuativo dell'art. 3, comma 1, della legge n. 99/2022 e di campus multisettoriali tra ITS *Academy* di aree tecnologiche e ambiti diversi.

3. Le sedute del Comitato sono valide se partecipa almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono valide se assunte dalla metà più uno dei partecipanti. Il Comitato può organizzare i lavori istruttori su specifiche tematiche per sottogruppi ai quali possono partecipare, su richiesta del Presidente, rappresentanti dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), delle Fondazioni ITS *Academy*, nonché esperti del mondo del lavoro, dell'istruzione e della formazione. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta ritenuto necessario dal Presidente, su richiesta del Ministro dell'istruzione e del merito o quando almeno un terzo dei componenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 1, ne faccia richiesta motivata.

4. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di rappresentanti dell'INDIRE, dell'ANPAL, e dell'INAPP, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di promuovere la continuità tra i percorsi di istruzione tecnica e professionale e i percorsi formativi offerti dagli istituti tecnologici superiori, il Comitato opera in raccordo con l'osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale di cui all'art. 28, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e con la rete nazionale delle scuole professionali di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.

6. Per lo svolgimento dei lavori del Comitato svolge le funzioni di supporto amministrativo la direzione generale competente in materia di ITS *Academy*.

7. Per la partecipazione alle attività del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2023

Il Ministro: VALDITARA

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1856

23A03602

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 12 giugno 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Trastevere. Società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto direttoriale del 23 marzo 2021 n. 27/SAA/2021, con il quale la società cooperativa «Nuova Trastevere. Società cooperativa in liquidazione» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore della dott.ssa Sara Agostini;

Considerata l'istanza di trasformazione della procedura di scioglimento per atto dell'autorità in liquidazione coatta amministrativa, pervenuta in data 14 ottobre 2022 dalla Divisione VII di questa Direzione generale, nella quale la dott.ssa Sara Agostini ha dichiarato che la documentazione societaria dell'ente in questione è stata fornita dal Nucleo operativo della Guardia di finanza di Roma, in quanto oggetto di indagine anche da parte delle Autorità competenti e che, dall'esame di detta documentazione sono emerse gravi irregolarità nella gestione della cooperativa *in bonis*, in particolar modo relativamente alla condotta dell'*ex* legale rappresentante, nonché una situazione di insolvenza, in quanto a fronte di una massa debitoria pari ad euro 259.421,65, vi è un attivo di euro 60.250,33 e l'impossibilità di recuperare qualsiasi credito;

Considerato che in data 10 novembre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è individuato, ai sensi della direttiva ministeriale del 9 giugno 2022 e dalla direttiva direttoriale del 1° agosto 2022, recante «Istituzione nuova banca dati dei professionisti interessati all'attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile e legge n. 400/1975», tramite processo automatizzato tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, nel rispetto dei criteri di complessità della procedura, professionale, territoriale e di rotazione, fermo restando che «L'amministrazione, in casi specifici, si riserva la facoltà di orientarsi diversamente in maniera motivata, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico»;

Ritenuto che, nel caso di specie, la dott.ssa Sara Agostini è idonea ai criteri fissati dalle predette direttive, ha ben operato nel corso della procedura di scioglimento ed è pienamente a conoscenza delle problematiche della società cooperativa in argomento;

Ritenuto, altresì, utile preservare il patrimonio informativo maturato dal commissario liquidatore, dott.ssa Sara Agostini, nel corso della procedura di scioglimento per atto dell'autorità, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Nuova Trastevere. Società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma, (codice fiscale n. 14374451004) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae,* si conferma quale commissario liquidatore la dott.ssa Sara Agostini, nata a Genova il 6 settembre 1972 (codice fiscale: GSTSRA72P46D969J), domiciliata in Roma, via Angelo Fava n. 46/D, commissario liquidatore nella procedura di scioglimento per atto dell'autorità indicata in premessa.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 giugno 2023

Il Ministro: URSO

23A03589

DECRETO 12 giugno 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Italia 2012. Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Visto il decreto direttoriale del 15 aprile 2021, n. 37/SAA/2021, con il quale la società cooperativa «Nuova Italia 2012. Società cooperativa» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Andrea Prisco;

Visto il decreto direttoriale del 7 giugno 2021, n. 54/SAA/2021, con il quale la dott.ssa Sara Agostini è stata nominata commissario liquidatore, in sostituzione del dott. Prisco, rinunciatario;

Considerata l'istanza di trasformazione della procedura di scioglimento per atto dell'autorità in liquidazione coatta amministrativa, pervenuta in data 3 novembre 2022 dalla Divisione VII di questa Direzione generale, nella quale la dott.ssa Sara Agostini ha dichiarato che la documentazione societaria dell'ente in questione è stata fornita dal Nucleo operativo della Guardia di finanza di Roma, in quanto oggetto di indagine anche da parte delle autorità competenti e che, dall'esame di detta documentazione sono emerse gravi irregolarità nella gestione della cooperativa *in bonis*, in particolar modo relativamente alla condotta degli *ex* amministratori, nonché una situazione di insolvenza, in quanto a fronte di una massa debitoria pari ad euro 436.315,04, vi è un attivo di euro 106.582,33 e l'impossibilità di recuperare qualsiasi credito;

Considerato che in data 10 novembre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è individuato, ai sensi della direttiva ministeriale del 9 giugno 2022 e dalla direttiva direttoriale del 1° agosto 2022, recante «Istituzione nuova banca dati dei professionisti interessati all'attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile e legge n. 400/1975», tramite processo automatizzato tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, nel rispetto dei criteri di complessità della procedura, professionale, territoriale e di rotazione, fermo restando che «L'amministrazione, in casi specifici, si riserva la facoltà di orientarsi diversamente in maniera motivata, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico»;

Ritenuto che, nel caso di specie, la dott.ssa Sara Agostini è idonea ai criteri fissati dalle predette direttive, ha ben operato nel corso della procedura di scioglimento ed è pienamente a conoscenza delle problematiche della società cooperativa in argomento;

Ritenuto, altresì, utile preservare il patrimonio informativo maturato dal commissario liquidatore dott.ssa Sara Agostini nel corso della procedura di scioglimento per atto dell'autorità, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Nuova Italia 2012. Società cooperativa», con sede in Roma, (codice fiscale 14139231006) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, si conferma quale commissario liquidatore la dott.ssa Sara Agostini, nata a Genova il 6 settembre 1972 (codice fiscale GSTSRA72P46D969J), domiciliata in Roma - via Angelo Fava n. 46/D - commissario liquidatore nella procedura di scioglimento per atto dell'autorità indicata in premessa.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 giugno 2023

Il Ministro: URSO

23A03590

DECRETO 12 giugno 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Aurelia. Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Visto il decreto direttoriale del 15 aprile 2021, n. 35/SAA/2021, con il quale la società cooperativa «Nuova Aurelia. Società cooperativa» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Andrea Prisco;

Visto il decreto direttoriale del 7 giugno 2021, n. 53/SAA/2021, con il quale il dott. Erik Rambaldini è stato nominato commissario liquidatore, in sostituzione del dott. Prisco, rinunciatario;

Considerata l'istanza di trasformazione della procedura di scioglimento per atto dell'autorità in liquidazione coatta amministrativa, pervenuta in data 15 dicembre 2022 dalla divisione VII di questa Direzione generale, nella quale il dott. Erik Rambaldini ha dichiarato che la documentazione societaria dell'ente in questione è stata fornita dal Nucleo operativo della Guardia di finanza di Roma, in quanto oggetto di indagine anche da parte delle autorità competenti, che dall'esame di detta documentazione sono emerse gravi irregolarità nella gestione della cooperativa *in bonis*, in particolar modo relativamente alla condotta degli *ex* amministratori, nonché una situazione di insolvenza, in quanto a fronte di una massa debitoria pari ad euro 222.166,00, vi è l'impossibilità di recuperare qualsiasi credito;

Considerato che in data 20 gennaio 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è individuato, ai sensi della direttiva ministeriale del 9 giugno 2022 e dalla direttiva direttoriale del 1° agosto 2022, recante «Istituzione nuova banca dati dei professionisti interessati all'attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile e legge n. 400/1975», tramite processo automatizzato tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, nel rispetto dei criteri di complessità della procedura, professionale, territoriale e di rotazione, fermo restando che «L'amministrazione, in casi specifici, si riserva la facoltà di orientarsi diversamente in maniera motivata, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico»;

Ritenuto che, nel caso di specie, il dott. Erik Rambaldini è idoneo ai criteri fissati dalle predette direttive, ha ben operato nel corso della procedura di scioglimento ed è pienamente a conoscenza delle problematiche della società cooperativa in argomento;

Ritenuto, altresì, utile preservare il patrimonio informativo maturato dal commissario liquidatore dott. Erik Rambaldini in corso della procedura di scioglimento per atto dell'autorità, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Nuova Aurelia. Società cooperativa», con sede in Roma, (codice fiscale 14374431006) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, si conferma quale commissario liquidatore il dott. Erik Rambaldini, nato a Gardone Val Trompia (BS) (codice fiscale RMBRKE76B14D918Q), domiciliato in Verona - viale del Lavoro n. 53 - commissario liquidatore nella procedura di scioglimento per atto dell'autorità indicata in premessa.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 giugno 2023

Il Ministro: URSO

23A03591

DECRETO 12 giugno 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Mazzini», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Visto il decreto direttoriale del 15 aprile 2021, n. 34/SAA/2021, con il quale la società cooperativa «Società cooperativa Mazzini» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Andrea Prisco;

Visto il decreto direttoriale del 7 giugno 2021, n. 52/SAA/2021, con il quale il dott. Erik Rambaldini è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Andrea Prisco, rinunciatario;

Considerata l'istanza di trasformazione della procedura di scioglimento per atto dell'autorità in liquidazione coatta amministrativa, pervenuta in data 14 novembre 2022 dal dott. Rambaldini, il quale ha dichiarato che la documentazione societaria dell'ente in questione è stata fornita dal 6° Nucleo operativo della Guardia di finanza di Roma, in quanto oggetto di indagine anche da parte delle autorità competenti, che dall'esame di detta documentazione sono emerse gravi irregolarità nella gestione della cooperativa *in bonis*, in particolar modo relativamente alla condotta degli *ex* amministratori, nonché uno stato di insolvenza, in quanto a fronte di una massa debitoria pari ad euro 274.417,63, vi è l'impossibilità di recuperare qualsiasi credito;

Considerato che in data 25 novembre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è individuato, ai sensi della direttiva ministeriale del 9 giugno 2022 e dalla direttiva direttoriale del 1° agosto 2022, recante «Istituzione nuova banca dati dei professionisti interessati all'attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile e legge n. 400/1975», tramite processo automatizzato tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, nel rispetto dei criteri di complessità della procedura, professionale, territoriale e di rotazione, fermo restando che «L'amministrazione, in casi specifici, si riserva la facoltà di orientarsi diversamente in maniera motivata, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico»;

Ritenuto che, nel caso di specie, il dott. Erik Rambaldini è idoneo ai criteri fissati dalle predette direttive, ha ben operato nel corso della procedura di scioglimento ed è pienamente a conoscenza delle problematiche della società cooperativa in argomento;

Ritenuto, altresì, utile preservare il patrimonio informativo maturato dal commissario liquidatore dott. Erik Rambaldini nel corso della procedura di scioglimento per atto dell'autorità, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Società cooperativa Mazzini», con sede in Roma (codice fiscale 14374401009), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, si conferma quale commissario liquidatore il dott. Erik Rambaldini, nato a Gardone Val Trompia (BS) il 14 febbraio 1976 (codice fiscale RMBRKE76B14D918Q), domiciliato in Verona - viale del Lavoro n. 53 - commissario liquidatore nella procedura di scioglimento per atto dell'autorità indicata in premessa.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 giugno 2023

Il Ministro: URSO

23A03592

DECRETO 12 giugno 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Prati. Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Visto il decreto direttoriale del 15 aprile 2021 n. 40/SAA/2021, con il quale la società cooperativa «Prati. Società cooperativa» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore della dott.ssa Sara Agostini;

Considerata l'istanza di trasformazione della procedura di scioglimento per atto dell'autorità in liquidazione coatta amministrativa, pervenuta in data 14 ottobre 2022 dalla Divisione VII di questa direzione generale, nella quale la dott.ssa Sara Agostini ha dichiarato che la documentazione societaria dell'ente in questione è stata fornita dal Nucleo operativo della Guardia di finanza di Roma, in quanto oggetto di indagine anche da parte delle autorità competenti e che, dall'esame di detta documentazione sono emerse gravi irregolarità nella gestione della cooperativa *in bonis*, in particolar modo relativamente alla condotta dell'ex legale rappresentante, nonché una situazione di insolvenza, in quanto a fronte di una massa debitoria pari ad euro 352.525,95, vi è un attivo di euro 61.676,52 e l'impossibilità di recuperare qualsiasi credito;

Considerato che in data 10 novembre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è individuato, ai sensi della direttiva ministeriale del 9 giugno 2022 e dalla direttiva direttoriale del 1° agosto 2022, recante «Istituzione nuova Banca dati dei professionisti interessati all'attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile e legge n. 400/1975», tramite processo automatizzato tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, nel rispetto dei criteri di complessità della procedura, professionale, territoriale e di rotazione, fermo restando che «L'amministrazione, in casi specifici, si riserva la facoltà di orientarsi diversamente in maniera motivata, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico»;

Ritenuto che, nel caso di specie, la dott.ssa Sara Agostini è idonea ai criteri fissati dalle predette direttive, ha ben operato nel corso della procedura di scioglimento ed è pienamente a conoscenza delle problematiche della società cooperativa in argomento;

Ritenuto, altresì, utile preservare il patrimonio informativo maturato dal commissario liquidatore, dott.ssa Sara Agostini, nel corso della procedura di scioglimento per atto dell'autorità, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Prati. Società cooperativa» con sede in Roma, (codice fiscale n. 14374461003) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, si conferma quale commissario liquidatore la dott.ssa Sara Agostini, nata a Genova il

6 settembre 1972 (codice fiscale GSTSRA72P46D969J), domiciliata in Roma, via Angelo Fava, n. 46/D, commissario liquidatore nella procedura di scioglimento per atto dell'autorità indicata in premessa.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 giugno 2023

Il Ministro: URSO

23A03593

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 aprile 2023.

Modifiche al decreto 1° febbraio 2018, recante: «Interventi di emergenza per infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

Visto in particolare, l'art. 15-*quater*, «Interventi di emergenza per infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po», comma 1, del citato decreto-legge n. 148 del 2017, il quale prevede che: «Al fine di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po, è autorizzata la spesa fino a 35 milioni di euro per l'anno 2017. Le risorse sono trasferite alle province interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 2021, n. 56;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 2023, n. 77;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2018, n. 27, «Interventi di emergenza per infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 28 aprile 2018, n. 98;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»;

Visto in particolare, l'art. 10, comma 11-*quinquiesdecies*, del predetto decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, che ha previsto che «I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'art. 15-*quater* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono fissati al 30 giugno 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi».

Considerato che si rende necessario procedere alla modifica del decreto 1° febbraio 2018, n. 27, per effetto della norma sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2018, n. 27 - Termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi e conclusione dei lavori.

1. L'art. 2, comma 1, del decreto 1° febbraio 2018, n. 27, è sostituito dal seguente: «I soggetti attuatori di cui all'art. 1, commi 2 e 3, sono tenuti ad approvare le progettazioni esecutive degli interventi e ad effettuare l'aggiudicazione degli stessi entro e non oltre il 30 giugno 2024».

Art. 2.

Modifiche e integrazioni all'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2018, n. 27 - Erogazioni e modalità di rendicontazione e monitoraggio.

1. L'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 1° febbraio 2018, n. 27, è sostituito dal seguente: «Entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i soggetti attuatori, che non abbiano ancora provveduto, implementano, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, la banca dati delle amministrazioni pubbliche».

2. All'art. 3, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-*bis*. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP» della «Banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le opere finanziate, identificate dal CUP, sono classificate automaticamente sul citato sistema ai fini del successivo monitoraggio».

Art. 3.

Modifiche e integrazioni all'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2018, n. 27 - Revoche.

1. L'art. 4, comma 1, del decreto 1° febbraio 2018, n. 27, è così modificato: «Le risorse assegnate sono revocate nei seguenti casi:

a) mancato rispetto del termine di cui all'art. 2, comma 1, verificato tramite il sistema informativo di cui all'art. 3, comma 4-*bis*, sulla base dei seguenti dati:

1. la data di fine effettiva della progettazione definitiva e/o esecutiva nell'*iter* procedurale del progetto per verificare l'approvazione delle progettazioni definitive/esecutive degli interventi su ponti esistenti;

2. la data di aggiudicazione rilevata tramite il sistema informativo ANAC del CIG lavori associato al CUP oggetto di finanziamento per verificare l'aggiudicazione dei lavori per interventi su ponti esistenti;

3. la data fine effettiva della progettazione definitiva nell'*iter* procedurale del progetto per verificare l'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di nuovi ponti.

b) nel caso di violazioni, accertate a seguito di attività di controllo di cui all'art. 5, delle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici;

c) in caso di mancata realizzazione dell'opera, intendendo come tale il mancato avvio dei lavori verificato attraverso la data di inizio effettiva dell'esecuzione dei lavori nell'*iter* procedurale del progetto;

d) mancato aggiornamento dei dati contenuti nel sistema di cui all'art. 3, comma 4-*bis*, da intendersi come la mancata alimentazione dei seguenti dati:

1. quadro economico;

2. cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi;

3. *iter* procedurale di progetto;

4. finanziamenti.

2. All'art. 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Le verifiche predette sono svolte periodicamente sulla banca dati di cui all'art. 3, comma 4-*bis*, dalla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, come previsto all'art. 5, comma 1».

3. All'art. 4, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «4. La revoca delle assegnazioni è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali».

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2018, n. 27 - Controllo e disposizioni finali.

1. L'art. 5, comma 1, del decreto 1° febbraio 2018, n. 27, è sostituito dal seguente: «La Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali verifica lo stato di attuazione attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP» della «Banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché, anche tramite gli Uffici territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *h)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, procedendo a verifiche e ispezioni sugli interventi finanziati per la verifica dello stato di attuazione».

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La denominazione della direzione generale indicata nel decreto 1° febbraio 2018, n. 27, è sostituita in tutti i casi in cui viene citata, dalla denominazione «Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190.

2. Fatto salvo quanto espressamente modificato e integrato con il presente decreto, restano ferme tutte le disposizioni di cui al decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2018, n. 27.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2023

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1832

23A03587

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 13 giugno 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Teriparatide Sun», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 432/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 24 del 24 gennaio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2023, con la quale la società Sun Pharmaceutical Industries (EUROPE) B.V. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Teriparatide Sun» (teriparatide);

Vista la domanda presentata in data 23 marzo 2023 con la quale la società Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Teriparatide Sun» (teriparatide) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 050438011/E;

Vista la delibera n. 17 del 24 maggio 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Teriparatide Sun» (teriparatide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«20 mcg / 80 mcl - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in una penna preriempita 2.4 ml» 1 penna preriempita - A.I.C. n. 050438011/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 207,13;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 341,51 ;

Nota AIFA: 79.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Teriparatide Sun» (teriparatide) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Teriparatide Sun» (teriparatide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione dl centri ospedalieri o di specialisti internista, ortopedico, reumatologo, fisiatra, geriatra, endocrinologo, ginecologo, nefrologo (RRL).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 giugno 2023

Il dirigente: TROTTA

23A03595

DETERMINA 13 giugno 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Thiotepa Medac», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 433/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA AAM/AIC n. 80 del 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 89 del 15 aprile 2023, con la quale la società Medac Gesellschaft Fur Klinische Spezialpraparate ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale THIOTEPA MEDAC (tiotepa);

Vista la domanda presentata in data 18 aprile 2023 con la quale la società Medac Pharma S.r.l., rappresentante in Italia della Medac Gesellschaft Fur Klinische Spezialpraparate, ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Thiotepa Medac» (tiotepa) relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. nn. 050495011 e 050495023;

Vista la delibera n. 17 del 24 maggio 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale THIOTEPA MEDAC (tiotepa) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«15 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 050495011 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa): euro 99,40 - prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 164,05;

«100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 050495023 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa): euro 599,90 - prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 990,07.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Thiotepa Medac» (tiotepa) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory,* da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Thiotepa Medac» (tiotepa) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 giugno 2023

Il dirigente: TROTTA

23A03596

DETERMINA 13 giugno 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Verquvo», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 435/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione

pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 135/2021 del 27 settembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 242 del 9 ottobre 2021, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano "Verquvo", approvato con procedura centralizzata»;

Vista la domanda presentata in data 16 settembre 2021 con la quale la società Bayer AG ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Verquvo» (vericiguat);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 18 gennaio 2022;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 17 e 19-21 aprile 2023;

Vista la delibera n. 17 del 24 maggio 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VERQUVO (vericiguat) nelle confezioni sottoindicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Verquvo» è indicato per il trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica cronica in pazienti adulti con ridotta frazione di eiezione stabilizzati dopo un recente evento di riacutizzazione che abbia richiesto una terapia per via endovenosa.

Confezioni:

«10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PP/ALU)» 14 compresse - A.I.C. n. 049614288/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 39,20.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 64,70.

«2,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 14 compresse - A.I.C. n. 049614011/E (in base 10) .

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 39,20.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 64,70.

«10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 14 compresse - A.I.C. n. 049614237/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 39,20.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 64,70.

«5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 14 compresse - A.I.C. n. 049614124/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 39,20.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 64,70.

«5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PP/ALU)» 14 compresse - A.I.C. n. 049614175/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 39,20.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 64,70.

«2,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PP/ALU)» 14 compresse - A.I.C. n. 049614062/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 39,20.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 64,70.

«2,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PP/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 049614074/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 78,40.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 129,39.

«2,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 049614023/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 78,40.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 129,39.

«10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PP/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 049614290/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 78,40.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 129,39.

«5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 049614136/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 78,40.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 129,39.

«10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 049614249/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 78,40.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 129,39.

«5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PP/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 049614187/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 78,40.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 129,39.

«10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PP/ALU)» 98 compresse - A.I.C. n. 049614302/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 274,40.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 452,87.

«10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 98 compresse - A.I.C. n. 049614252/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 274,40.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 452,87.

«10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PP/ALU)» 10 × 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 049614314/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

«10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)» 100 compresse - A.I.C. n. 049614338/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

«2,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PP/ALU)» 10 × 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 049614098/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

«10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PP/ALU)» 100 × 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 049614326/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

«2,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 98 compresse - A.I.C. n. 049614035/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

«5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)» 100 compresse - A.I.C. n. 049614225/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

«5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PP/ALU)» 100 × 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 049614213/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

«5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 98 compresse - A.I.C. n. 049614148/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

«2,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 10 × 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 049614047/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

«10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 10 × 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 049614264/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

«10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 100 × 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 049614276/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

«5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 10 × 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 049614151/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

«2,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PP/ALU)» 100 × 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 049614100/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

«2,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)» 100 compresse - A.I.C. n. 049614112/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

«2,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PP/ALU)» 98 compresse - A.I.C. n. 049614086/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

«5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PP/ALU)» 98 compresse - A.I.C. n. 049614199/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

«5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PP/ALU)» 10 × 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 049614201/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

«5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 100 × 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 049614163/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

«2,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 100 × 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 049614050/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'Allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

È istituito un piano terapeutico *web-based* dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Verquvo», a base di vericiguat per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità:

«Verquvo» è indicato per il trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica con ridotta frazione di eiezione, in *add on* ad una terapia ottimale seguita in maniera costante per almeno tre mesi in pazienti adulti che si trovino in una condizione clinica di «*worsening*».

Ai fini della prescrizione del medicinale, i medici afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://registri.aifa.gov.it

I medici abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma web.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Verquvo» (vericiguat) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, geriatra, internista (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 giugno 2023

Il dirigente: TROTTA

23A03597

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diflucan»

Estratto determina n. 420/2023 del 13 giugno 2023

È autorizzata l'importazione parallela dal Belgio del medicinale DIFLUCAN «150 mg gélules/harde capsules/hartkapselnn 1 gélules/harde capsules/hartkapseln», codice di autorizzazione BE253495, intestato alla società Pfizer Boulevard de la Plaine 171050 Brussels, Belgium e prodotto da Fareva Amboise, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Poce-sur-Cisse, France, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.

Importatore: Farma 1000 S.r.l., via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: DIFLUCAN «150 mg capsule rigide» 2 capsule - A.I.C. n. 041485032 (base 10) 17L0R8 (base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione:

principio attivo: fluconazolo;

eccipienti:

contenuto della capsula: lattosio monoidrato, amido di mais, silice colloidale anidra, magnesio stearato e sodio laurilsolfato;

contenuto degli opercoli della capsula:

150 mg capsule rigide: gelatina (E441), titanio diossido (E171), blu patent V (E131);

inchiostro: lacca, ossido di ferro nero (E172), alcool N-butilico, alcool disidratato, acqua depurata, propilenglicole (E1520), alcool denaturato industriale, alcool isopropilico, soluzione di ammoniaca forte, idrossido di potassio (E525).

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 (loc. Caleppio) - 20049 Settala (MI);

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DIFLUCAN «150 mg capsule rigide» 2 capsule - A.I.C. n. 041485032 (base 10) 17L0R8 (base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,05.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,63.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DIFLUCAN «150 mg capsule rigide» 2 capsule - A.I.C. n. 041485032 (base 10) 17L0R8 (base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03598

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dolfen»

Estratto determina n. 421/2023 del 13 giugno 2023

Medicinale: DOLFEN.

Titolare A.I.C. : Towa Pharmaceutical S.p.a.

Confezioni:

«400 mg compressa rivestita con film» 20 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 049979014 (in base 10);

«400 mg compressa rivestita con film» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 049979026 (in base 10);

«400 mg compressa rivestita con film» 60 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 049979038 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: ibuprofene.

Officine di produzione

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Rovi Pharma Industrial Services, S.A. - Vía Complutense, 140, E-28805 Alcalá de Henares (Madrid) Spain;

Farmalider S.A.- c/ Aragoneses, 2 - 28108 (Alcobendas-Madrid) Spain;

Tolll Manufacturing Services S.L. - C/Aragoneses, 2 - 28108 Alcobendas (Madrid) Spain.

Indicazioni terapeutiche

Adulti e adolescenti dai 12 anni di età (=40 *kg)*:

trattamento sintomatico del dolore da lieve a moderato;

trattamento sintomatico della dismenorrea primaria

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«400 mg compressa rivestita con film» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 049979026 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,64;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3,08;

Nota AIFA: 66.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Dolfen» (ibuprofene) (principio attivo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dolfen» (ibuprofene) è la seguente: medicinale soggetto a ricetta medica ripetibile (RR).

Stampati

Le confezioni deil medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03599

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Letrozololo Pensa Pharma»

Estratto determina n. 423/2023 del 13 giugno 2023

Medicinale: LETROZOLOLO PENSA PHARMA.

Titolare A.I.C.: Towa Pharmaceutical S.p.a.

Confezione:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 050490010 (in base 10).

Composizione

Principio attivo: letrozololo

SAG Manufacturing S.L.U.

Ctra . NI, Km 36

28750 San Agustín de Guadalix, Madrid

Spagna

Galenicum Health S.L.

Avda. Cornellà 144, 7ª1ª

Edificio Lekla,

08950 Esplugues de Llobregat, Barcellona

Spagna

Indicazioni terapeutiche:

trattamento adiuvante del carcinoma mammario invasivo in fase precoce in donne in postmenopausa con stato recettoriale ormonale positivo.

trattamento adiuvante esteso del carcinoma mammario ormonodipendente invasivo in donne in postmenopausa che hanno assunto precedentemente un trattamento adiuvante standard con tamoxifene della durata di cinque anni.

trattamento di prima linea del carcinoma mammario ormonodipendente, in fase avanzata, in donne in postmenopausa.

trattamento del carcinoma mammario in fase avanzata dopo ripresa o progressione della malattia in donne in postmenopausa naturale o artificialmente indotta, che siano state trattate in precedenza con antiestrogeni.

trattamento neoadiuvante in donne in postmenopausa con carcinoma mammario con stato recettoriale ormonale positivo, HER-2 negativo in cui la chemioterapia non è idonea e un immediato intervento chirurgico non è indicato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«2.5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 050490010 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 39,03;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 73,20.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Letrozololo Pensa Pharma» (letrozololo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Letrozololo Pensa Pharma» (letrozololo) è la seguente: medicinale soggetto a ricetta medica ripetibile (RR).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03600

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Norvasc»

Estratto determina n. 425/2023 del 13 giugno 2023

Medicinale: è autorizzata l'importazione parallela dalla Romania del medicinale NORVASC «10 mg comprimate, 30 comprimate», codice di autorizzazione 5655/2013/01, intestato alla società Upjohn EESV Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Netherland e prodotto da R-PHARM GERMANY GmbH Heinrich-Mack-Strasse 35, 89257 Illertissen, Germany e Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Betriebsstätte Freiburg, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg, Germany con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.

Importatore: Farma 1000 S.r.l., via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: NORVASC «10 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 043995048 (base 10) 19YMX8 (base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione:

principio attivo: amlodipina besilato;

eccipienti:

calcio fosfato dibasico anidro;

magnesio stearato;

cellulosa microcristallina e sodio amido glicolato (tipo A).

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 (loc. Caleppio) - 20049 Settala (MI);

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 0019 Sesto Fiorentino (FI);

Kohlpharma Gmbh - Im Holznau 8 - 66663 Merzing (Germania).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NORVASC «10 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 043995048 (base 10) 19YMX8 (base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,08;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,08.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale NORVASC «10 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 043995048 (base 10) 19YMX8 (base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03601

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 13 febbraio 2023 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Erogazione del contributo per il ristoro ai comuni della perdita di gettito a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 58 del 9 marzo 2023).

In calce al decreto citato in epigrafe, alla pag. 16, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo le firme del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno, deve intendersi inserito il seguente allegato A:

«ALLEGATO A

Schema di riparto e nota metodologica concernenti il contributo compensativo del minor gettito IMU a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali.

PREMESSA.

L'art. 1, comma 578 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale, adibite alle operazioni e ai servizi portuali, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1 (Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei), anche se affidati in concessione a privati.

Sono censite nella categoria E/1 anche le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi.

Il successivo comma 579 ha previsto la facoltà, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per gli intestatari degli immobili sopra indicati, ovvero per i loro concessionari, di presentare atti di aggiornamento per la revisione del classamento degli immobili in esame, censiti in categorie catastali diverse dalla E/1.

Il medesimo comma 579, a seguito della modifica apportata dall'art. 93 del decreto-legge n. 104/2020, precisa che le rendite catastali rideterminate a seguito della revisione del classamento di cui al comma 578 hanno effetto dal 1° gennaio 2020 relativamente agli atti di aggiornamento presentati entro il 31 dicembre 2020.

Viene altresì precisato (comma 581) che tra le unità immobiliari censite nella categoria catastale E/1 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

Il comma 580 della medesima legge di bilancio stabilisce invece i criteri e le modalità di accertamento delle dichiarazioni di cui all'art. 28 del regio decreto-legge n. 652/1939 (cosiddette nuove costruzioni), presentate in catasto nel corso del 2019 e relative agli immobili indicati dal comma 578. Per tali dichiarazioni la successiva revisione del classamento degli immobili dichiarati, con attribuzione agli stessi della categoria catastale E/1, è effettuata d'ufficio — entro il 31 marzo 2020 — dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

Considerato che il classamento nella categoria catastale E1 degli immobili sopra indicati comporta effetti negativi di gettito ai fini delle imposte immobiliari locali, il comma 582 della legge di bilancio 2018 stabilisce un contributo annuo di 9,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da ripartirsi tra i comuni interessati secondo la seguente procedura:

a) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2020, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019;

b) entro il 30 giugno 2021, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2021 relativi alle rendite proposte nel corso del 2020 ai sensi del comma 579 e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020. La determinazione del contributo avviene nel limite massimo dello stanziamento annuo di 9,35 milioni di euro e al fine di verificare il rispetto di tale limite, si tiene conto di quanto già attribuito con il decreto di cui al punto *a)*;

c) con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 ottobre 2022, si procede alla rettifica in aumento o in diminuzione del contributo erogato, fermo restando il limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro. Tale rettifica viene effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 15 settembre 2022, dall'Agenzia delle entrate concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019, e le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2020 ai sensi del comma 579, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020.

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 22 dicembre 2020 è stato determinato un primo importo in misura pari a 614.738,79 euro da ristorare ai comuni interessati dalle revisioni catastali in esame relativamente alle variazioni intervenute nel corso dell'anno 2019 secondo quanto indicato nel punto *a)*.

Con il successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 14 settembre 2021, è stata invece quantificata per complessivi 1.997.731,66 euro l'integrazione del contributo spettante relativamente alla perdita di gettito riferita alle rendite proposte nel corso dell'anno 2020, secondo quanto descritto nel punto *b)*.

Con il decreto in esame, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate secondo quanto indicato nel punto *c)*, si procede alla definizione dell'importo spettante a ciascun ente rettificando, in aumento o in diminuzione, gli importi indicati nei due decreti sopra menzionati.

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A RISTORO DEL MINOR GETTITO IMU.

Con nota n. 343897 del 6 settembre 2022 l'Agenzia delle entrate ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, i dati relativi alle rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019, ovvero d'ufficio, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019 e le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2020, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020. I dati in questione si riferiscono a ciascuna unità immobiliare oggetto di variazione finalizzata alla revisione del classamento in categoria E/1- Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha inviato le seguenti tipologie di dati:

i dati relativi a tutte le unità immobiliari oggetto di una variazione presentata in catasto nell'anno 2019 e finalizzata esclusivamente alla revisione del classamento in categoria E1 secondo quanto indicato dal citato comma 579, nonché di quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione resa in catasto nel 2019 e di successiva revisione d'ufficio effettuata ai sensi del comma 580;

i dati relativi a tutte le unità immobiliari oggetto di una variazione presentata in catasto nell'anno 2020 e finalizzata esclusivamente alla revisione del classamento in categoria E1 secondo quanto indicato dal citato comma 579;

i dati relativi a tutte le unità immobiliari oggetto di altre variazioni, presentate sempre nel corso del 2020, non espressamente codificate ai fini delle comunicazioni da rendere al Ministero dell'economia e delle finanze, ma che hanno comunque comportato una contestuale revisione del classamento in categoria E1. Atteso che per tali specifiche variazioni assumono rilievo sia i dati delle unità immobiliari originarie che i dati delle unità immobiliari derivate, le stesse sono state organizzate raggruppandole per ciascuna dichiarazione presentata.

La prima categoria di dati fa riferimento a una lista di 62 unità immobiliari ubicate in 11 comuni, la seconda categoria riguarda una lista di 107 unità immobiliari ubicate in 16 comuni mentre l'ultima categoria di dati riguarda 12 dichiarazioni, ciascuna per uno o più immobili ubicati in 6 comuni; i comuni interessati dalle variazioni ripartite nelle tre categorie sopra indicate possono coincidere.

In relazione ai dati trasmessi si evidenziano, tra l'altro, le seguenti informazioni:

i dati catastali dell'immobile (comune e mappa);

i dati catastali di rendita e categoria al 1° gennaio 2019 (per le variazioni di cui alla prima categoria di dati) ovvero al 1° gennaio 2020 (per le variazioni di cui alla seconda categoria di dati);

i dati catastali di rendita e categoria in atti prima della proposta di rettifica;

i dati catastali di rendita e categoria proposti dal contribuente;

i dati catastali di rendita e categoria definitivamente accertati dall'Agenzia delle entrate.

Ai fini della determinazione della perdita di gettito sono state considerate le categorie di dati sopra descritte. In particolare, per ciascun immobile sono stati assunti come dati catastali di partenza quelli relativi ai dati in atti prima della richiesta di variazione e confrontati con i dati definitivamente accertati dall'Agenzia dell'entrate per determinare la minore base imponibile ai fini IMU. Infatti il classamento nella categoria E comporta l'esenzione dall'IMU con la conseguente perdita di gettito per i comuni e anche per lo Stato se risultano interessati fabbricati in precedenza classificati nella categoria D.

Alla base imponibile calcolata secondo le disposizioni vigenti in materia di IMU sono state poi applicate le aliquote comunali deliberate per le categorie interessate ottenendo il relativo ammontare di imposta. In caso di fabbricati produttivi che prima della variazione erano classificati nella categoria D la perdita di gettito è ripartita tra Stato e comuni.

Sulla base dei dati definitivi trasmessi dall'Agenzia delle entrate si rileva pertanto una perdita di gettito annua a decorrere dall'anno 2020 stimata in 5,89 milioni di euro per IMU quota Stato e 2,27 milioni di euro per IMU quota comune.

Rispetto a quanto indicato nei precedenti decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 22 dicembre 2020 e del 14 settembre 2021, i cui importi erano stati determinati sulla base di dati non ancora definitivi, si ha quindi una riduzione di circa 0,34 milioni di euro della stima del ristoro su base annua da attribuire ai comuni a decorrere dall'anno 2020 come risulta dalla seguente tabella.

Tabella 1 – Determinazione ristoro definitivo

Comune		Stima Decreto 22/12/2020	Stima Decreto 14/09/2021	Totale (a)	Stima definitiva (b)	Differenza (b-a)
Codice Catastale	Denominazione					
A271	Ancona	-	5.287,23	5.287,23	5.287,23	-
A662	Bari	10.176,30	6.666,86	16.843,16	16.843,16	-
A796	Bergeggi	-	2.627,41	2.627,41	2.627,41	-
B832	Carrara	-	7.022,52	7.022,52	7.022,52	-
C351	Catania	12.325,75	-	12.325,75	12.325,75	-
C773	Civitavecchia	12.345,02	2.018,84	14.363,86	14.363,86	-
D969	Genova	74.827,27	542.212,52	617.039,79	585.311,30	- 31.728,49
E041	Gioia Tauro	-	171.367,31	171.367,31	171.367,31	-
E463	La Spezia	-	514.139,53	514.139,53	514.139,53	-
E625	Livorno	24.830,65	178.112,23	202.942,88	167.921,81	- 35.021,07
F206	Milazzo	37.731,67	-	37.731,67	-	- 37.731,67
F839	Napoli	193.459,85	14.564,84	208.024,69	32.624,44	- 175.400,25
G141	Ortona	9.090,31	-	9.090,31	9.090,31	-
H199	Ravenna	-	293.754,70	293.754,70	293.754,70	-
H703	Salerno	-	4.248,77	4.248,77	4.248,77	-
I480	Savona	39.419,76	63.208,64	102.628,40	102.628,40	-
L424	Trieste	126.738,67	39.004,30	165.742,97	104.208,62	- 61.534,35
L736	Venezia	73.793,54	86.841,24	160.634,78	160.634,78	-
M277	San Ferdinando	-	66.654,72	66.654,72	66.654,72	-
	TOTALE	**614.738,79**	**1.997.731,66**	**2.612.470,45**	**2.271.054,62**	**- 341.415,84**

Importi in euro

In relazione agli importi indicati nella precedente tabella, i comuni che hanno provveduto ad accertare gli importi provvisori risultanti dai precedenti decreti per i quali il ristoro definitivo è inferiore rispetto a quello accertato, procederanno ad iscrivere nella parte spesa del bilancio di previsione, come trasferimenti correnti a Amministrazioni centrali - Ministeri, la differenza tra il contributo stimato per tutte le annualità del triennio 2020-2022, iscritto in bilancio, e il contributo definitivamente attribuito per il medesimo triennio, come risultante dalla tabella 2. Considerato che i ristori determinati con i citati decreti del 22 dicembre 2020 e del 14 settembre 2021 non sono stati ancora erogati dal Ministero dell'interno, i comuni provvederanno ad emettere una reversale di entrata a valere sull'accertamento registrato per ogni annualità 2020, 2021 e 2022, che verrà portata parzialmente in compensazione con il mandato versato in quietanza di entrata ed emesso a valere sull'impegno registrato tra i trasferimenti correnti a Amministrazioni centrali - Ministeri, relativo al contributo a ristoro non spettante per il triennio 2020-2022 di cui al periodo precedente.

Nella tabella 2 si riportano pertanto gli importi da erogare ai comuni interessati sia per il triennio 2020-2022 sia a regime dal 2023, determinati sulla base dei dati definitivi:

Tabella 2 – Erogazione finanziaria

Comune		Contributo definitivamente attribuito Triennio 2020-2022	Contributo (annuo) definitivamente attribuito A decorrere dal 2023
Codice Catastale	Denominazione		
A271	Ancona	15.861,69	5.287,23
A662	Bari	50.529,48	16.843,16
A796	Bergeggi	7.882,23	2.627,41
B832	Carrara	21.067,56	7.022,52
C351	Catania	36.977,25	12.325,75
C773	Civitavecchia	43.091,58	14.363,86
D969	Genova	1.755.933,90	585.311,30
E041	Gioia Tauro	514.101,93	171.367,31
E463	La Spezia	1.542.418,59	514.139,53
E625	Livorno	503.765,43	167.921,81
F206	Milazzo	-	-
F839	Napoli	97.873,32	32.624,44
G141	Ortona	27.270,93	9.090,31
H199	Ravenna	881.264,10	293.754,70
H703	Salerno	12.746,31	4.248,77
I480	Savona	307.885,20	102.628,40
L424	Trieste	312.625,86	104.208,62
L736	Venezia	481.904,34	160.634,78
M277	San Ferdinando	199.964,16	66.654,72
	TOTALE	**6.813.163,86**	**2.271.054,62**

Importi in euro

»

23A03697

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-146) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.